



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 aprile 2016
(OR. en)

7478/16
ADD 1

ENV 190

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	29 marzo 2016
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
Oggetto:	Allegato della decisione della Commissione del XXX che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai mobili

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D042280/04 - Annex.

All.: D042280/04 - Annex

IT

ALLEGATO

QUADRO DI RIFERIMENTO

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA
DELL'UNIONE EUROPEA (ECOLABEL UE)

Criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai mobili:

1. Descrizione del prodotto
2. Requisiti generali relativi alle sostanze e alle miscele pericolose
3. Legno, sughero, bambù e vimini
4. Plastiche
5. Metalli
6. Materiali di rivestimento da tappezzeria
7. Materiali di imbottitura da tappezzeria
8. Vetro: uso di metalli pesanti
9. Requisiti relativi al prodotto finito
10. Informazioni al consumatore
11. Informazioni che figurano sull'Ecolabel

REQUISITI DI VALUTAZIONE E VERIFICA

Per ciascun criterio sono indicati requisiti specifici di valutazione e verifica.

Laddove il richiedente è tenuto a presentare dichiarazioni, documentazione, analisi, relazioni di prova o altri elementi per attestare la conformità ai criteri, questi documenti possono essere stilati dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai loro fornitori, ecc., come opportuno.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura, e per le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la norma armonizzata relativi agli organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

Se opportuno, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la domanda.

Se opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed effettuare accertamenti indipendenti.

Come prerequisito il prodotto deve soddisfare tutte le prescrizioni giuridiche del o dei paesi in cui è destinato a essere commercializzato. Il richiedente dichiara la conformità del prodotto a questo requisito.

I criteri del marchio Ecolabel UE rispecchiano i migliori prodotti presenti sul mercato sotto il profilo delle prestazioni ambientali. Per agevolare la valutazione i criteri sono incentrati sui singoli materiali, considerato che molti mobili conterranno solo uno o due dei materiali suelencati.

Fermo restando che l'uso di sostanze chimiche e il rilascio di inquinanti costituisce parte del processo produttivo, l'uso di sostanze pericolose è escluso ove possibile, o limitato al minimo necessario per ottenere una funzione adeguata e nel contempo rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei mobili. A tal fine sono previste condizioni di deroga per sostanze o gruppi di sostanze specifici in circostanze eccezionali, per non trasferire l'onere o l'impatto ambientale verso altre fasi del ciclo di vita e unicamente qualora non siano disponibili sul mercato alternative praticabili.

Criterio 1 - Descrizione del prodotto

I disegni tecnici che illustrano il montaggio delle parti e dei materiali componenti e sottocomponenti che costituiscono il mobile finito e le relative dimensioni sono presentati all'organismo competente, congiuntamente alla distinta dei materiali nella quale si dichiara il peso totale del prodotto stesso e come tale peso sia ripartito fra i diversi materiali, quali: legno massiccio, pannelli a base di legno, sughero, bambù, vimini, plastiche, metalli, cuoio, tessuti rivestiti, materiali tessili, vetro e materiali di imbottitura e riempimento.

Tutti i materiali che non rientrano nelle categorie suelencate sono presentati come "altri materiali".

Il quantitativo della voce "altri materiali" non può superare il 5% del peso totale del prodotto.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta all'organismo competente la documentazione contenente:

- (i) i disegni tecnici che illustrano le diverse parti e i diversi materiali componenti e sottocomponenti usati nell'assemblaggio del mobile;
- (ii) una distinta completa dei materiali in cui si dichiara il peso totale dell'unità di prodotto e la ripartizione del peso fra legno massiccio, pannelli a base di legno, sughero, bambù, vimini, plastiche, metalli, cuoio, materiali tessili, tessuti rivestiti, vetro, materiali di imbottitura e riempimento nonché "altri" materiali. Il peso dei

diversi materiali sono espressi in grammi o chilogrammi nonché in percentuale del peso totale dell'unità di prodotto.

Criterio 2 - Requisiti generali relativi alle sostanze e alle miscele pericolose

Ai sensi dei sottocriteri 2.1, 2.2 a) e 2.2 b) è soggetta a restrizioni la presenza nel prodotto e in qualsiasi parte/materiale componente di esso, di sostanze identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) o di sostanze e miscele che rispondono ai criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ per quanto riguarda i pericoli di cui alla tabella 1.

Ai fini di questo criterio l'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate e le classi di pericolo CLP sono raggruppate nella tabella 1, secondo le loro proprietà di pericolo.

Tabella 1

Gruppi dei pericoli con restrizioni

⁷ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Pericoli del gruppo 1 - SVHC e CLP

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza o miscela al gruppo 1:

Sostanze che figurano nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate
Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) categoria 1A o 1B: H340, H350,
H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Pericoli del gruppo 2 - CLP

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza o miscela al gruppo 2:

Categoria 2 CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362
Categoria 1 tossicità per gli organismi acquatici: H400, H410
Categoria 1 e 2 tossicità acuta: H300, H310, H330
Categoria 1 tossicità in caso di aspirazione: H304
Categoria 1 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT): H370, H372
Categoria 1 sensibilizzante della pelle: H317

Pericoli del gruppo 3 - CLP

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza o miscela al gruppo 3:

Categoria 2, 3 e 4 tossicità per gli organismi acquatici: H411, H412, H413
Categoria 3 tossicità acuta: H301, H311, H331, EUH070
Categoria 2 STOT: H371, H373

2.1. Restrizione delle SVHC

Il prodotto e le sue parti/i suoi materiali componenti non contengono SVHC in concentrazioni superiori allo 0,10% (peso/peso).

Non sono ammesse deroghe a questo requisito per le sostanze estremamente preoccupanti candidate presenti nel prodotto o nelle sue parti/nei suoi materiali componenti in concentrazioni superiori allo 0,10% (peso/peso).

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti nella decisione 2014/350/UE della Commissione⁸ sono ritenuti conformi al criterio 2.1.

Valutazione e verifica: il richiedente raccoglie le dichiarazioni di assenza delle sostanze estremamente preoccupanti in quantitativi uguali o superiori al limite stabilito nel prodotto e in qualsiasi parte/materiale componente usati nell'assemblaggio del

⁸ Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45).

prodotto. Le dichiarazioni fanno riferimento alla versione più recente dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'ECHA⁹.

Per quanto riguarda i materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2014/350/UE della Commissione, si allega una copia del certificato Ecolabel UE a dimostrazione della conformità.

2.2. Restrizione delle sostanze e delle miscele classificate CLP usate nel mobile

I requisiti sono divisi in due parti, in base alla fase di produzione del mobile. La parte a) si riferisce alle sostanze e alle miscele usate durante qualsiasi operazione di finitura o assemblaggio svolte direttamente dal fabbricante di mobili. La parte b) fa riferimento alle sostanze e alle miscele usate durante la produzione di parti/materiali componenti forniti.

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti nella decisione 2014/350/UE della Commissione sono ritenuti conformi ai criteri 2.2 a) e 2.2 b).

2.2 a) Sostanze e miscele usate dal fabbricante di mobili

Nessun adesivo, vernice, pittura, fondo, mordente, biocida (ad esempio, preservante per il legno), ritardante di fiamma, riempitivo, cera, olio, giunto, sigillante, colorante, resina o olio lubrificante direttamente usato dal fabbricante di mobili è classificato fra i pericoli CLP di cui alla tabella 1, a meno che il loro uso non sia oggetto di una deroga specifica come da tabella 2.

2.2 b) Sostanze e miscele usate dai fornitori di determinati parti/materiali componenti

Questo criterio non si applica alle singole parti/singoli materiali componenti provenienti dal fornitore che: i) pesino meno di 25 g e che ii) non siano a contatto diretto con gli utilizzatori durante l'uso normale.

Nessuna delle sostanze o miscele usate dai fornitori che rientrino nell'ambito d'applicazione definito in appresso è classificata nei pericoli CLP di cui alla tabella 1, a meno che il loro uso non sia oggetto di una deroga specifica come da tabella 2.

⁹ ECHA, Sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione, <http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table>.

- Legno massiccio e pannelli di legno: adesivi, vernici, pitture, mordenti, biocida (ad esempio, preservante del legno), fondi, ritardanti di fiamma, riempitivi, cere, oli, giunti, sigillanti e resine usati.
- Plastiche: pigmenti, plastificanti, biocidi e ritardanti di fiamma usati come additivi.
- Metalli: pitture, fondi o vernici applicati alla superficie metallica.
- Materiali tessili, cuoio e tessuti rivestiti da tappezzeria: coloranti, vernici, sbiancanti ottici, stabilizzanti, composti ausiliari, ritardanti di fiamma, plastificanti, biocidi o idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia usati.
- Materiali di imbottitura da tappezzeria: biocidi, ritardanti di fiamma o plastificanti applicati al materiale.

Tabella 2

Deroghe alle restrizioni dei pericoli di cui alla tabella 1 e condizioni applicabili

Tipo di sostanza/miscela	Applicabilità	Classificazione/i in deroga	Condizioni di deroga
a) Biocidi (quali i preservanti del legno)	Trattamento di parti componenti di mobili e/o di materiali di tappezzeria usati nel prodotto finito	Tutti i pericoli di gruppo 2 e 3 elencati alla tabella 1 eccetto i pericoli CMR	<p>Solo se il principio attivo contenuto nel biocida è approvato o in corso di valutazione in attesa di una decisione di approvazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 o incluso nell'allegato I di detto regolamento e nelle seguenti circostanze, come opportuno:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. per i preservanti in scatola presenti nelle formule di rivestimento applicate alle parti/ai materiali componenti dei mobili da interno o da esterno; ii. per i preservanti di pellicola secca presenti nei rivestimenti applicati ai soli mobili da esterno, iii. per il trattamento preservante del legno destinato all'uso su mobili da esterno ma unicamente se il legno originale non risponde ai criteri relativi alla classe di durata 1 o 2, conformemente alla norma EN 350; iv. per i materiali tessili o i tessuti rivestiti usati nei mobili da esterno. <p>Verifica:</p> <p>il richiedente dichiara quale dei principi attivi eventualmente contenuti nel biocida sono stati usati nella fabbricazione delle diverse parti/dei diversi materiali componenti, allegando prove corroborate da dichiarazioni</p>

Tipo di sostanza/miscela	Applicabilità	Classificazione/i in deroga	Condizioni di deroga
			dei fornitori, schede dati di sicurezza, numeri CAS e risultati di prove effettuate secondo la norma EN 350, come opportuno.
b) Ritardanti di fiamma		H317, H373, H411, H412, H413	Il prodotto deve essere inteso all'uso nelle applicazioni in cui deve soddisfare i requisiti in materia di protezione antincendio stabiliti da norme e regolamenti ISO, EN, nazionali o afferenti agli appalti del settore pubblico.
c) Ritardanti di fiamma / triossido di antimonio (ATO)	Materiali tessili, cuoio e tessuti rivestiti nei materiali di rivestimento da tappezzeria per mobili nonché nei materiali di imbottitura	H351	L'uso di ATO è consentito solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: i. il prodotto deve essere inteso all'uso nelle applicazioni in cui deve soddisfare i requisiti in materia di protezione antincendio stabiliti da norme e regolamenti ISO, EN, nazionali o afferenti agli appalti del settore pubblico. ii. È usato come catalizzatore per i materiali tessili o i tessuti rivestiti. iii. Le emissioni in aria nel luogo di lavoro ove il ritardante di fiamma è applicato al prodotto tessile rispettano un valore limite di esposizione professionale di otto ore pari a 0,50 mg/m ³ .
d) Nichel		H317, H351, H372	Amnesso solo se usato nelle parti componenti in acciaio inossidabile o nichelate e se il tasso di rilascio di nichel è inferiore a 0,5 µg/cm ² /settimana secondo la norma EN 1811.
e) Composti di cromo	Parti componenti metalliche	H317, H411	Le deroghe si applicano solo ai composti di cromo trivalente usati nelle operazioni di galvanoplastica (per es. cloruro di cromo trivalente).
f) Composti di zinco		H300, H310, H330, H400, H410	Le deroghe si applicano solo ai composti di zinco usati nella galvanoplastica o nelle operazioni di galvanizzazione a caldo (per es. ossido di zinco, cloruro di zinco e cianuro di zinco).
g) Coloranti per tintura e stampa non pigmentata	Materiali tessili, cuoio e tessuti rivestiti nei materiali di rivestimento da tappezzeria per mobili	H301, H311, H317, H331 H411, H412, H413	Quando nelle tintorie e nelle stamperie si usano formulazioni coloranti senza polveri o il dosaggio e l'erogazione automatici dei coloranti per ridurre al minimo l'esposizione del personale. I processi di tintura che fanno uso di coloranti reattivi, diretti, al tino (leucocoloranti) o allo zolfo con queste classificazioni soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: i. Uso di coloranti ad alta affinità; ii. Realizzazione di un tasso di rigetto inferiore al 3,0%; iii. Uso di strumentazione per la corrispondenza cromatica; iv. Adozione di procedure operative standard per il

Tipo di sostanza/miscela	Applicabilità	Classificazione/i in deroga	Condizioni di deroga
			<p>processo di tintura;</p> <p>v. Ricorso allo smaltimento del colore nel trattamento delle acque reflue*.</p> <p>Il ricorso alla tintura in soluzione e/o alla stampa digitale è esonerato da tali condizioni.</p>
h) Sbiancanti ottici	Materiali tessili, cuoio e tessuti rivestiti nei materiali di rivestimento da tappezzeria per mobili	H411, H412, H413	<p>Gli sbiancanti ottici possono essere applicati solo nei seguenti casi:</p> <p>i. nella stampa bianca;</p> <p>ii. come additivi durante la produzione di acrilico, poliammide o poliestere con un contenuto riciclato.</p>
i) Idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia	Uso in qualsiasi trattamento della superficie di parti/materiali componenti di mobili	H413	<p>Il repellente e i prodotti della sua degradazione</p> <p>i. sono classificati come facilmente e/o intrinsecamente biodegradabili oppure</p> <p>ii. hanno un basso potenziale di bioaccumulazione (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua log Kow $\leq 3,2$ o un fattore di bioconcentrazione BCF <100) nell'ambiente acquatico, ivi compresi nei sedimenti acquatici.</p>
j) Stabilizzanti e vernici	Uso nella produzione di tessuti rivestiti	H411, H412, H413	<p>Al fine di minimizzare l'esposizione degli addetti è necessario avvalersi del dosaggio automatico e/o di dispositivi di protezione individuale. Almeno il 95% di questi additivi deve presentare una degradazione almeno pari all'80% del carbonio organico disciolto entro 28 giorni, secondo i metodi di prova OCSE 303A/B e/o ISO 11733.</p>
k) Ausiliari (compresi vettori, agenti livellanti e agenti disperdenti, tensioattivi, addensanti e leganti)	Uso nel trattamento dei materiali di rivestimento da tappezzeria per mobili (materiali tessili, cuoio o tessuti rivestiti)	H301, H311, H317, H331, H371, H373, H411, H412, H413, EUH070	<p>Le formule sono erogate per mezzo di sistemi di dosaggio automatici e i processi seguono procedure operative standard.</p> <p>Le sostanze classificate H311 o H331 non possono essere presenti sul materiale in concentrazioni superiori all'1,0% p/p.</p>
l) Pitture, vernici, resine e adesivi	Qualsiasi parte/materiale componente di mobili	H304, H317, H412, H413, H371, H373	<p>Si allegano una scheda dati di sicurezza (SDS) della miscela chimica in cui sono chiaramente illustrati i dispositivi di protezione individuale e le procedure adeguate per stoccare, maneggiare, usare e smaltire tali miscele durante l'uso nonché una dichiarazione di conformità con tali misure.</p>
		H350	<p>Applicabile unicamente alle resine a base di formaldeide in cui il contenuto libero di formaldeide della formula della resina (resine, adesivi e indurenti) non supera 0,2% (p/p) determinato secondo la norma ISO 11402 o metodologia equivalente.</p>

Tipo di sostanza/miscela	Applicabilità	Classificazione/i in deroga	Condizioni di deroga
m) Oli lubrificanti	Nelle parti componenti progettate per essere mosse frequentemente durante l'uso normale.	Tutti i pericoli di gruppo 2, eccetto i pericoli CMR e di gruppo 3 elencati alla tabella 1	L'uso dei lubrificanti è ammesso solo se è possibile dimostrare che sono facilmente o intrinsecamente biodegradabili nell'ambiente acquatico, ivi compresi nei sedimenti acquatici, mediante le pertinenti prove OCSE o ISO.

* Lo smaltimento del colore nel trattamento delle acque reflue si considera avvenuta nel momento in cui gli effluenti della tintoria soddisfano i seguenti coefficienti di spettro: (i) 7m^{-1} a 436nm, 5m^{-1} a 525nm e 3m^{-1} a 620nm.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità ai criteri 2.2 a) e 2.2 b), corroborata se del caso da dichiarazioni dei fornitori. Le dichiarazioni sono corroborate dagli elenchi di miscele o sostanze pertinenti usate, congiuntamente alle informazioni relative alla loro classificazione di pericolo o non classificazione.

Si forniscono le seguenti informazioni a sostegno delle dichiarazioni di classificazione di pericolo o di non classificazione per ogni sostanza o miscela:

- i) il numero CAS, CE o di elenco (se disponibile per le miscele);
- ii) la forma fisica e lo stato in cui è usata la sostanza o la miscela;
- iii) classi di pericolo CLP armonizzate per le sostanze;
- iv) voci autoclassificate nella banca dati dell'ECHA delle sostanze registrate a titolo REACH¹⁰ (se non è disponibile una classificazione armonizzata).
- v) Classificazione delle miscele secondo i criteri stabiliti nel regolamento CLP.

Nel considerare le voci autoclassificate della banca dati delle sostanze registrate a titolo REACH si dà priorità a quelle iscritte in base alle domande congiunte.

Se una classificazione è registrata come “carente di dati” o “inconcludente” conformemente alla banca dati delle sostanze registrate a titolo REACH e se una sostanza non è ancora stata registrata nell'ambito del sistema REACH, si allegano i dati

¹⁰ ECHA, Banca dati delle sostanze registrate ai sensi del regolamento REACH: <http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>.

tossicologici che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 affinché siano sufficientemente dimostrate le autoclassificazioni secondo l'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché gli orientamenti dell'ECHA. In caso di voci registrate nella banca dati come "carenti di dati" o "inconcludenti", le autoclassificazioni sono verificate con accettazione delle seguenti fonti d'informazione:

- (i) studi tossicologici e valutazioni di rischio a cura di agenzie di regolamentazione omologhe dell'ECHA¹¹, organismi di regolamentazione degli Stati membri o organismi intergovernativi;
- (ii) una scheda dati di sicurezza (SDS) integralmente compilata a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- (iii) un parere documentato di un esperto, redatto da un tossicologo professionista. Il parere è basato su una disamina della letteratura scientifica e dei dati di prova esistenti, se del caso corroborati da risultati di nuove prove svolte da laboratori indipendenti secondo metodi approvati dall'ECHA;
- (iv) un attestato, se del caso basato su un parere di esperti, rilasciato da un organismo accreditato di valutazione della conformità che effettua valutazioni di rischio a norma del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o dei sistemi di classificazione di pericolo (CLP).

Conformemente all'allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006, le informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze possono essere ottenute con mezzi diversi dalle prove, per esempio attraverso l'uso di metodi alternativi come i metodi in vitro, mediante modelli di relazioni quantitative struttura-attività o con l'uso del raggruppamento o del read-across.

Per le sostanze e le miscele elencate alla tabella 2 che godono di una deroga, il richiedente dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni di deroga.

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2014/350/UE della Commissione sono ritenuti conformi ai criteri 2.2 a) e 2.2. b); è tuttavia necessario allegare una copia del certificato Ecolabel UE.

¹¹ ECHA, Cooperazione con le agenzie di regolamentazione omologhe, <http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies>

Criterion 3 - Wood, cork, bamboo and rattan

The term "wood" applies not only to solid wood but also to wood chips and wood fibers. Where the criteria refer only to panels based on wood, the title of these criteria does not mention them.

Use of plastic films produced with vinyl monomer (CVM) is not allowed in any part of the furniture.

3.1. Wood, cork, bamboo and rattan sustainable

This criterion applies only if the content of wood or wood panels based on wood exceeds 5% p/p of the finished product (packaging excluded).

Tutto il legno, il sughero, il bambù e il vimini hanno ottenuto certificati validi di catena di custodia rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l'FSC (Forest Stewardship Council), il PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) o equivalente.

Tutto il legno il sughero, il bambù e il vimini vergini non provengono da specie OGM e hanno ottenuto certificati validi della catena di controllo e di gestione forestale sostenibile rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l'FSC, il PEFC o equivalente.

Se un sistema di certificazione consente di mescolare materiali non certificati a materiali certificati e/o riciclati in un prodotto o in una linea di produzione, almeno il 70% del legno, del sughero, del bambù e del vimini, come opportuno, è un materiale vergine certificato sostenibile e/o riciclato.

Il materiale non certificato è oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e che soddisfa tutte le altre prescrizioni del sistema di certificazione relative al materiale non certificato.

Gli organismi di certificazione che rilasciano certificati di gestione forestale e/o di catena di custodia sono accreditati o riconosciuti da tale sistema di certificazione.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore del materiale, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da uno o più certificati della catena di custodia validi rilasciati da un organismo indipendente che dimostrino che almeno il 70% di tutti i materiali di legno, sughero, bambù o vimini utilizzato nel prodotto o nella linea di produzione proviene da foreste o zone gestite secondo i principi di gestione forestale sostenibile e/o da fonti riciclate che soddisfano quanto prescritto dal pertinente sistema indipendente di certificazione della catena di custodia. Si accettano i sistemi FSC, PEFC o equivalente come certificazione indipendente. Se il sistema non esige specificamente che tutti i materiali vergini provengano da specie non OGM, si allegano ulteriori prove a sostegno.

Se il prodotto o la linea di produzione comprende materiale vergine non certificato, si forniscono elementi comprovanti che il contenuto di materiale vergine non certificato non supera il 30% e che è oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e soddisfa tutte le altre prescrizioni del sistema di certificazione relative al materiale non certificato.

3.2. Sostanze soggette a restrizioni

Oltre alle condizioni generali relative alle sostanze pericolose di cui al criterio 2, si applicano specificamente le seguenti condizioni a qualsiasi parte componente di mobili fatta di legno, sughero, bambù o vimini o specificamente solo ai pannelli a base di legno, se questi ultimi sono menzionati nel titolo del criterio

3.2 a) Contaminanti nel legno riciclato usato nei pannelli a base di legno

Le fibre di legno o i trucioli di legno riciclati usati nella fabbricazione di pannelli a base di legno sono sottoposti a prova secondo la norma della European Panel Federation (EPF) per le condizioni di consegna del legno riciclato¹² e rispettano i limiti relativi ai contaminanti elencati alla tabella 3.

Tabella 3

Limiti relativi ai contaminanti nel legno riciclato

Contaminante	Valori limite (mg/kg di legno riciclato)	Contaminante	Valori limite (mg/kg di legno riciclato)
Arsenico (As)	25	Mercurio (Hg)	25
Cadmio (Cd)	50	Fluoro (F)	100
Cromo (Cr)	25	Cloro (Cl)	1000
Rame (Cu)	40	Pentaclorofenolo (PCP)	5
Piombo (Pb)	90	Creosoto (Benzo(a)pirene)	0,5

Valutazione e verifica: il richiedente presenta:

- (i) una dichiarazione del fabbricante di pannelli a base di legno in cui si attesta che nel pannello non sono state usate fibre di legno riciclate, o

¹² “EPF Standard for delivery conditions of recycled wood”, ottobre 2002. Consultabile in linea all’indirizzo: <http://www.europanel.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf>.

- (ii) una dichiarazione del fabbricante di pannelli a base di legno in cui si attesta che tutte le fibre di legno riciclato sono state sottoposte a prova a campione secondo la norma “EPF Standard conditions for the delivery of recycled wood” (2002), corroborata da opportune relazioni di prova a dimostrazione della conformità dei campioni di legno riciclato con i limiti specificati alla tabella 3;
- (iii) una dichiarazione del fabbricante di pannelli a base di legno in cui si attesta che tutte le fibre di legno riciclato sono state sottoposte a prova a campione secondo altre norme equivalenti alla norma “EPF Standard conditions for the delivery of recycled wood” (2002), aventi limiti uguali o più rigorosi, corroborata da opportune relazioni di prova a dimostrazione della conformità dei campioni di legno riciclato con i limiti specificati alla tabella 3.

3.2 b) Metalli pesanti nelle pitture, nei fondi e nelle vernici

Le pitture, i fondi o le vernici usati sul legno o sui materiali a base di legno non contengono sostanze a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio in concentrazioni superiori allo 0,010% p/p per ciascun metallo nella formula delle pitture, dei fondi o delle vernici in scatola.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore del materiale, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio e allega le rispettive schede dati di sicurezza rilasciate dai fornitori delle pitture, dei fondi e delle vernici usati.

3.2 c) Contenuto di VOC nelle pitture, nei fondi e nelle vernici

Questo criterio non si applica alle superfici di legno non trattate o alle superfici di legno naturale trattate con sapone, cera o olio.

Questo criterio si applica solo se il contenuto di legno rivestito o di pannelli a base di legno (escluse le superfici di legno non trattate o le superfici di legno naturale trattate con sapone, cera o olio) supera il 5% p/p nel prodotto finito (imballaggio escluso).

Non è necessario soddisfare i requisiti relativi a questo criterio se è possibile dimostrare la conformità al criterio 9.5.

Il contenuto di VOC delle pitture, dei fondi e delle vernici usati per rivestire il legno o i pannelli a base di legno impiegati nel mobile non può superare il 5% (concentrazione in scatola).

Tuttavia è ammesso l'uso di rivestimenti a più elevato tenore di VOC se è possibile dimostrare che:

- il quantitativo totale di VOC nella pittura, nel fondo o nella vernice usati durante l'operazione di rivestimento è inferiore a 30 g/m² di superficie rivestita, o
- il quantitativo totale di VOC nella pittura, nel fondo o nella vernice usati durante l'operazione di rivestimento è compreso fra 30 e 60 g/m² della superficie rivestita e la qualità di finitura della superficie soddisfa tutti i criteri di cui alla tabella 4.

Tabella 4

Requisiti di qualità relativi alla finitura superficiale se la presenza di VOC è pari a 30-60 g/m²

Norma di prova	Condizione	Risultato richiesto
EN 12720. Mobili – Valutazione della resistenza delle superfici ai liquidi freddi	Contatto con l'acqua	Nessuna variazione dopo un contatto di 24 ora
	Contatto con grassi	Nessuna variazione dopo un contatto di 24 ora
	Contatto con alcool	Nessuna variazione dopo un contatto di 1 ora
	Contatto con caffè	Nessuna variazione dopo un contatto di 1 ora
EN 12721. Mobili – Valutazione della resistenza delle superfici al calore umido	Contatto con fonte di calore a 70°C	Nessuna variazione dopo la prova
EN 12722. Mobili – Valutazione della resistenza delle superfici al calore secco	Contatto con fonte di calore a 70°C	Nessuna variazione dopo la prova
EN 15186. Mobili – Valutazione della resistenza delle superfici al graffio	Contatto con punta diamante	Metodo A: nessun graffio $\geq 0,30$ mm con l'applicazione di un carico di 5N, o
		Metodo B: nessun graffio visibile in ≥ 6 punti del modello di controllo con l'applicazione di un carico di 5N.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità, nella quale si specifica se la conformità è ottenuta per non applicabilità del criterio al mobile o mediante l'uso controllato di VOC nell'operazione di rivestimento.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione del richiedente è corroborata dalle informazioni del fornitore di pittura, fondo o vernice, in cui si attesta il contenuto di VOC e la densità della pittura, del fondo o della vernice (entrambi espressi in g/l) nonché un calcolo della percentuale reale del contenuto di VOC.

Se il contenuto di VOC nella pittura, nel fondo o nella vernice è superiore al 5% (concentrazione in scatola), il richiedente:

- (i) allega calcoli a dimostrazione che l'effettiva quantità di VOC applicati alla superficie del mobile assemblato finito è inferiore a 30 g/m^2 , secondo gli orientamenti di cui all'appendice I, oppure
- (ii) allega calcoli a dimostrazione che l'effettiva quantità di VOC applicati alla superficie del mobile assemblato finito è inferiore a 60 g/m^2 , secondo gli orientamenti di cui all'appendice I, allegando relazioni di prova a dimostrazione della conformità delle finiture superficiali ai requisiti di cui alla tabella 4.

3.3. Emissioni di formaldeide rilasciate dai pannelli a base di legno

Questo criterio si applica solo se il contenuto di pannelli a base di legno nel mobile finito (imballaggio escluso) supera il 5% p/p.

Le emissioni di formaldeide rilasciate da tutti i pannelli a base di legno forniti, nella forma in cui essi sono usati nel mobile (ossia, non rivestiti, rivestiti, sovrapposti, impiallacciati) e fabbricati con resine a base di formaldeide sono:

- inferiori del 50% al valore soglia in base al quale sono classificate come E1;
- inferiori del 65% al valore soglia E1, nel caso dei pannelli di fibre di legno a media densità (MDF);
- inferiori ai limiti stabiliti nelle norme CARB Phase II o nelle norme giapponesi F-3 star o F-4 star.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità con questo criterio, dichiarando di non aver applicato ai pannelli ulteriori modifiche o trattamenti suscettibili di comprometterne la conformità con i limiti di emissioni di formaldeide dei pannelli alla consegna. La valutazione e la verifica dei pannelli a basse emissioni di formaldeide variano a seconda del sistema di certificazione da cui dipendono. La documentazione di verifica richiesta per ciascun sistema è precisata alla tabella 5.

Tabella 5

Valutazione e verifica dei pannelli a basse emissioni di formaldeide

Sistema di certificazione	Documentazione di verifica
E1 (quale definita all'allegato B della norma EN 13986)	Una dichiarazione del fabbricante di pannelli a base di legno, in cui si attesta che il pannello è conforme al 50% dei limiti di emissione E1 o, nel caso dei pannelli MDF, al 65% dei limiti di emissione E1, corroborata da relazioni di prova secondo le norme EN 717-2, EN 120, EN 717-1 o metodi equivalenti.
CARB – California Air Resources Board: limiti Phase II	Una dichiarazione del fabbricante di pannelli a base di legno, corroborata dai risultati di prova secondo la norma ASTM E1333 o ASTM D6007, che dimostrano la conformità del pannelli ai limiti di emissione di formaldeide Phase II definiti nel California Composite Wood Products Regulation 93120 ¹³ . Il pannello a base di legno può essere etichettato secondo la sezione 93120.3 e) e contenere informazioni quali il nome del fabbricante, il numero di lotto o di partita del prodotto nonché il numero CARB assegnato per il certificatore indipendente (questa parte non è obbligatoria se i prodotti sono commercializzati al di fuori della California o se sono fabbricati senza l'aggiunta di formaldeide o di talune resine a base di formaldeide a bassissime emissioni)
Limiti F-3 star o 4 star	Una dichiarazione del fabbricante di pannelli relativa alla conformità ai limiti delle emissioni secondo la norma JIS A 5905 (per i pannelli di fibra) o JIS A 5908 (per i pannelli di particelle e il compensato), corroborata dai dati di prova secondo la norma JIS A 1460 (metodo dell'essiccatore).

Criterio 4 - Plastiche

Non è ammesso l'uso di plastiche prodotte con cloruro di vinile monomero (CVM) in nessuna parte del mobile.

4.1. Marcatura delle parti componenti di plastica

Le parti di plastica aventi una massa superiore a 100 g sono marchiate secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043 (parti 1-4). I caratteri usati a tal fine sono alti almeno 2,5 mm.

Se nella plastica sono stati incorporati intenzionalmente riempitivi, ritardanti di fiamma o plastificanti in proporzioni superiori all'1% p/p, la loro presenza è altresì indicata nella marcatura secondo la norma EN ISO 1043, parti 2-4.

In casi eccezionali è ammessa la non marcatura delle parti di plastica aventi peso superiore a 100 g se:

¹³ Regulation 93120 "Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products" California Code of Regulations.

- la marcatura incide sulle prestazioni o la funzionalità della parte di plastica;
- se la marcatura non è tecnicamente possibile a causa del metodo di produzione;
- se le parti non possono essere marcate perché non vi è superficie sufficiente affinché la marcatura sia leggibile e quindi identificabile da un operatore addetto al riciclaggio.

Nei suddetti casi in cui è ammessa la non marcatura, si precisano ulteriori dettagli in merito al tipo di polimero e agli eventuali additivi secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043 (parti 1-4) nelle informazioni destinate al consumatore, come indicato al criterio 10.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, in cui sono elencate tutte le parti componenti di plastica aventi un peso superiore a 100 g nel mobile e in cui si dichiara se siano state marcate o no secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043 (parti 1-4).

La marcatura di qualsiasi parte componente di plastica è chiaramente visibile all'esame visivo della stessa. La marcatura non deve essere necessariamente visibile in modo chiaro nel mobile assemblato finito.

Se vi sono parti di plastica aventi peso superiore a 100 g non marcate, il richiedente presenta una giustificazione in merito e segnala ove sono state indicate le pertinenti informazioni nelle informazioni al consumatore.

In caso di dubbio relativamente al tipo di plastica per le parti componenti di plastica aventi peso superiore a 100 g e se i fornitori non comunicano le informazioni necessarie, si allegano i dati ottenuti mediante prova di laboratorio effettuata con spettroscopia a infrarossi o Raman o qualsiasi altra tecnica analitica idonea a identificare il tipo di polimero plastico nonché la quantità di riempitivi o di altri additivi, a sostegno della marcatura secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043.

4.2. Sostanze soggette a restrizioni

Oltre ai criteri generali relativi alle sostanze pericolose stabiliti al criterio 2, si applicano alle parti componenti di plastica le condizioni elencate in appresso.

4.2 a) Metalli pesanti negli additivi della plastica

Le parti componenti di plastica e qualsiasi strato superficiale non possono essere fabbricati con l'uso di additivi contenenti composti di cadmio (Cd), cromo esavalente (CrVI), piombo (Pb), mercurio (Hg) o stagno (Sn).

Valutazione e verifica:

il richiedente presenta una dichiarazione di conformità con questo criterio.

Solo nel caso sia stata usata plastica vergine è accettata una dichiarazione del fornitore del materiale di plastica vergine attestante che non sono stati usati cadmio, cromo esavalente, piombo, mercurio o stagno.

Se la plastica vergine è stata combinata con plastica riciclata preconsumo proveniente da fonti note e/o con polietilene tereftalato (PET), polistirene (PS), polietilene (PE) o polipropilene (PP) post-consumo provenienti da sistemi di raccolta urbana, è accettata una dichiarazione del fornitore del materiale di plastica riciclata attestante che non sono stati aggiunti intenzionalmente composti contenenti cadmio, cromo esavalente, piombo, mercurio o stagno.

Se non si allegano dichiarazioni adeguate del fornitore o se la plastica vergine è combinata con plastica riciclata preconsumo proveniente da fonti miste o sconosciute, una prova rappresentativa delle parti componenti di plastica dimostra la conformità alle condizioni di cui alla tabella 6.

Tabella 6

Valutazione e verifica delle impurità di metalli pesanti nelle plastiche

Metallo	Metodo	Limite(mg/kg)	
		Vergine	Riciclata
Cd	Fluorescenza a raggi X (XRF) o digestione acida seguita da spettrofotometria al plasma accoppiato induttivamente o spettrofotometria di assorbimento atomico o altri metodi equivalenti per misurare il contenuto totale di metalli.	100	1000
Pb		100	1000
Sn		100	1000
Hg		100	1000
CrVI	EN 71-3	0,020	0,20

4.3. Contenuto di plastica riciclata

Questo criterio si applica solo se il contenuto totale di materiale plastico nel mobile supera il 20% del peso totale del prodotto (imballaggio escluso).

Il contenuto medio riciclato di parti di plastica (imballaggio escluso) è almeno pari al 30% p/p.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione rilasciata dal o dai fornitori di plastica attestante il contenuto medio riciclato nel mobile finito. Se le parti componenti di plastica provengono da fonti o da fornitori diversi, il contenuto riciclato medio è calcolato per ciascuna fonte di plastica e si dichiara il contenuto riciclato medio di plastica complessivo nel mobile finito.

La dichiarazione di contenuto riciclato proveniente dal o dai produttori di plastica è corroborata dalla documentazione per la tracciabilità delle plastiche riciclate. Un'opzione consiste nel fornire informazioni di consegna per partita secondo il quadro di riferimento stabilito alla tabella 1 della norma EN 15343.

Criterio 5 - Metalli

Oltre ai criteri generali relativi alle sostanze pericolose indicate al criterio 2, si applicano alle parti componenti di metallo del mobile le condizioni elencate in appresso.

5.1. Restrizioni relative alla galvanoplastica

Il cromo esavalente o il cadmio non sono ammessi nelle operazioni di galvanoplastica di qualsiasi parte componente metallica usata nel mobile finito.

Il nichel è ammesso nelle operazioni di galvanoplastica solo se il tasso di rilascio del nichel dalla parte componente è inferiore a $0,5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{settimana}$ secondo la norma EN 1811.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore delle parti componenti metalliche attestante che non sono stati applicati trattamenti di galvanoplastica a base di cromo esavalente o cadmio ad alcuna parte componente di metallo.

Se nelle operazioni di galvanoplastica è stato usato nichel, il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore delle parti componenti metalliche, corroborata da una relazione di prove secondo la norma EN 1811, i cui risultati mostrano tassi di rilascio di nichel inferiori a $0,5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{settimana}$.

5.2. Metalli pesanti nelle pitture, nei fondi e nelle vernici

Le pitture, i fondi e le vernici usati sulle parti componenti di metallo non contengono additivi a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio in concentrazioni superiori allo 0,010% p/p per ciascun metallo nella formula delle pitture, dei fondi o delle vernici in scatola.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio e allega le rispettive schede dati di sicurezza rilasciate dai fornitori delle pitture, dei fondi o delle vernici usati.

5.3. Contenuto di VOC nelle pitture, nei fondi e nelle vernici

Questo sottocriterio si applica solo se il contenuto di parti componenti di metallo rivestito supera il 5% p/p del peso del mobile finale (imballaggio escluso).

Non è necessario soddisfare i requisiti relativi a questo sottocriterio se è possibile dimostrare la conformità al criterio 9.5.

Il contenuto di VOC delle pitture, dei fondi e delle vernici usati per rivestire qualsiasi parte componente di metallo usate nel mobile non può superare il 5% (concentrazione in scatola).

Tuttavia è ammesso l'uso di rivestimenti a più elevato tenore di VOC se è possibile dimostrare che:

- il quantitativo totale di VOC nella pittura, nel fondo o nella vernice usati durante l'operazione di rivestimento è inferiore a 30 g/m² di superficie rivestita, o
- il quantitativo totale di VOC nel volume della pittura, del fondo o della vernice usati durante l'operazione di rivestimento è compreso fra 30 e 60 g/m² di superficie rivestita e la qualità di finitura della superficie soddisfa i requisiti di cui alla tabella 7.

Tabella 7

Requisiti di qualità relativi alla finitura superficiale se la presenza di VOC è pari a 30-60 g/m²

Norma di prova	Condizione	Risultato richiesto
EN 12720. Mobili – Valutazione della resistenza delle superfici ai liquidi freddi	Contatto con l'acqua	Nessuna variazione dopo un contatto di 24 ora
	Contatto con grassi	Nessuna variazione dopo un contatto di 24 ora

	Contatto con alcool	Nessuna variazione dopo un contatto di 1 ora
	Contatto con caffè	Nessuna variazione dopo un contatto di 1 ora
EN 12721. Mobili – Valutazione della resistenza delle superfici al calore umido	Contatto con fonte di calore a 70°C	Nessuna variazione dopo la prova
EN 12722. Mobili – Valutazione della resistenza delle superfici al calore secco	Contatto con fonte di calore a 70°C	Nessuna variazione dopo la prova
EN 15186. Mobili – Valutazione della resistenza delle superfici al graffio	Contatto con punta diamante	Metodo A: nessun graffio $\geq 0,30$ mm con l'applicazione di un carico di 5N, o Metodo B: nessun graffio visibile in ≥ 6 punti del modello di controllo con l'applicazione di un carico di 5N.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità, nella quale si specifica se la conformità è ottenuta per non applicabilità del criterio al mobile o mediante l'uso controllato di VOC nell'operazione di rivestimento.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione del richiedente è corroborata dalle informazioni del fornitore di pittura, fondo o vernice, in cui si attesta il contenuto di VOC e la densità della pittura, del fondo o della vernice (entrambi espressi in g/l) nonché la percentuale reale del contenuto di VOC.

Se il contenuto di VOC nella pittura, nel fondo o nella vernice è superiore al 5% (concentrazione in scatola), il richiedente:

- allega calcoli a dimostrazione che l'effettiva quantità di VOC applicati alla superficie del mobile assemblato finito è inferiore a 30 g/m^2 , secondo gli orientamenti di cui all'appendice I, oppure
- allega calcoli a dimostrazione che l'effettiva quantità di VOC applicati alla superficie del mobile assemblato finito è inferiore a 60 g/m^2 , secondo gli orientamenti di cui all'appendice I, allegando relazioni di prova a dimostrazione della conformità delle finiture superficiali ai requisiti di cui alla tabella 7.

Criterio 6 - Materiali di rivestimento da tappezzeria

Non è ammesso l'uso di materiali di rivestimento da tappezzeria prodotti con cloruro di vinile monomero (CVM) in nessuna parte del mobile.

6.1. Requisiti di qualità fisici

Il cuoio usato come materiale di rivestimento da tappezzeria risponde ai requisiti fisici di qualità presentati nell'appendice II.

I materiali tessili usati come materiale di rivestimento da tappezzeria rispondono ai requisiti fisici di qualità presentati nella tabella 8.

I tessuti rivestiti usati come materiale di rivestimento da tappezzeria rispondono ai requisiti fisici di qualità presentati nella tabella 9.

Tabella 8

Requisiti fisici relativi ai materiali tessili di rivestimento di tappezzeria

Fattore testato	Metodo	Rivestimenti amovibili e lavabili	Rivestimenti non amovibili e lavabili
Variazioni delle dimensioni durante il lavaggio e l'asciugatura	Lavaggio domestico: ISO 6330 + EN ISO 5077 (tre lavaggi alle temperature indicate sul prodotto con asciugatura alla fine di ogni ciclo di lavaggio) Lavaggio commerciale: ISO 15797 + EN ISO 5077 (almeno a 75 °C)	tessuti da tappezzeria per mobili: $\pm 2.0\%$ tessuto da fodere per mobili: $\pm 3.0\%$ tessuto non tessuto da fodere per mobili : $\pm 5.0\%$ tessuti non tessuti da tappezzeria per mobili: $\pm 6.0\%$	n.p.
Resistenza del colore al lavaggio	Lavaggio domestico: ISO 105-C06 Lavaggio commerciale: ISO 15797 + ISO 105-C06 (almeno a 75 °C)	\geq livello 3-4 per la variazione del colore \geq livello 3-4 per la diffusione del colore	n.p.
Resistenza del colore allo sfregamento a umido*	ISO 105 X12	\geq livello 2-3	\geq livello 2-3
Resistenza del colore allo sfregamento a secco*	ISO 105 X12	\geq livello 4	\geq livello 4
Resistenza del colore alla luce	ISO 105 B02	\geq livello 5**	\geq livello 5**
Resistenza del tessuto alla formazione di palline e all'abrasione	Prodotti a maglia e non tessuti: ISO 12945-1 Tessuti: ISO 12945-2	ISO 12945-1 risultato >3 ISO 12945-2 risultato >3	ISO 12945-1 risultato >3 ISO 12945-2 risultato >3

* Non applicabile ai prodotti bianchi o ai prodotti non tinti né stampati.

** Si ammette tuttavia un livello 4 se i tessuti di rivestimento da tappezzeria sono sia di colore chiaro (profondità standard $<1/12$), sia composti da oltre il 20% di lana o di altre fibre cheratiniche o da oltre il 20% di lino o di altre fibre liberiane.

Tabella 9

Requisiti fisici relativi ai tessuti rivestiti da rivestimento per tappezzeria dei mobili

Proprietà	Metodo	Requisito
Resistenza a rottura	ISO 1421	CH \geq 35daN e TR \geq 20daN
Forza di lacerazione dei tessuti rivestiti mediante il metodo dello strappo a pantalone	ISO 13937/2	CH \geq 2,5daN e TR \geq 2daN
Resistenza del colore alle intemperie artificiali – Prova con lampada ad arco allo xeno	EN ISO 105-B02	Uso interno \geq 6; Uso esterno \geq 7
Tessili – resistenza all'abrasione mediante il metodo Martindale	ISO 5470/2	\geq 75 000
Adesione del rivestimento	EN 2411	CH \geq 1,5daN e TR \geq 1,5daN

Ove: daN = deca Newton, CH = trama e TR = ordito

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore di cuoio, di materiali tessili o di tessuti rivestiti, come opportuno, corroborata dalle pertinenti relazioni di prova, attestanti la conformità dei materiali di rivestimento da tappezzeria ai requisiti fisici relativi al cuoio, ai materiali tessili o ai tessuti rivestiti, come specificato nell'appendice II, rispettivamente nella tabella 8 o nella tabella 9.

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al presente criterio; tuttavia è necessario allegare una copia del certificato Ecolabel UE.

6.2. Requisiti in materia di prove chimiche

Questo criterio si applica ai materiali di rivestimento da tappezzeria nella forma finale trattata in cui sono usati nel mobile. Oltre alle condizioni generali relative alle sostanze pericolose di cui al criterio 2, nel caso specifico dei materiali di rivestimento da tappezzeria si applicano le seguenti restrizioni elencate alla tabella 10:

Tabella 10

Requisiti in materia di prove chimiche per il cuoio, i materiali tessili e i tessuti rivestiti da rivestimento

Sostanza chimica	Applicabilità	Limiti (mg/kg)	Metodo di prova
Arilammine soggette a restrizioni per scissione dei coloranti azoici*	Cuoio	\leq 30 per ciascuna ammina*	EN ISO 17234-1
	Materiali tessili e tessuti rivestiti		EN ISO 14362-1 ed EN ISO 14362-3
Cromo esavalente	Cuoio	< 3 **	EN ISO 17075
Formaldeide libera	Cuoio	\leq 20 (per i mobili da bambini)*** o \leq 75 per altro mobilio	EN ISO 17226-1
	Materiali tessili e tessuti		EN ISO 14184-1

Sostanza chimica	Applicabilità	Limiti (mg/kg)		Metodo di prova
	rivestiti			
Metalli pesanti estraibili	Cuoio	Arsenico $\leq 1,0$	Antimonio $\leq 30,0$	EN ISO 17072-1
		Cromo $\leq 200,0$	Cadmio $\leq 0,1$	
		Cobalto $\leq 4,0$	Rame $\leq 50,0$	
		Piombo $\leq 1,0$	Mercurio $\leq 0,02$	
		Nichel $\leq 1,0$		
	Materiali tessili e tessuti rivestiti	Arsenico $\leq 1,0$	Antimonio $\leq 30,0****$	EN ISO 105 E04
		Cromo $\leq 2,0$	Cadmio $\leq 0,1$	
		Cobalto $\leq 4,0$	Rame $\leq 50,0$	
		Piombo $\leq 1,0$	Mercurio $\leq 0,02$	
		Nichel $\leq 1,0$		
Clorofenoli	Cuoio	Pentaclorofenolo $\leq 0,1$ mg/kg Tetraclorofenolo $\leq 0,1$ mg/kg		EN ISO 17070
Alchilfenoli	Cuoio, materiali tessili e tessuti rivestiti	<p>Nonilfenolo, isomeri misti (N. CAS 25154-52-3); 4-Nonilfenolo (N. CAS 104-40-5); 4-Nonilfenolo, ramificato (N. CAS 84852-15-3) Ottilfenolo (N. CAS 27193-28-8) 4-Ottilfenolo (N. CAS 1806-26-4); 4-tert-Ottilfenolo (N. CAS 140-66-9);</p> <p><u>Alchilfenoletossilati (APEO) e loro derivati:</u> Ottilfenolo polioossietilato (N. CAS 9002-93-1) Nonilfenolo polioossietilato (N. CAS 9016-45-9) P-nonilfenolo polioossietilato (N. CAS 26027-38-3)</p> <p>Valore limite per la somma delle sostanze: ≤ 25mg/kg - materiali tessili o tessuti rivestiti ≤ 100mg/kg - cuoio</p>		<p>Per il cuoio: EN ISO 18218-2 (metodo indiretto)</p> <p>Per i materiali tessili e i tessuti rivestiti: EN ISO 18254 per gli alchilfenoletossilati. Per gli alchilfenoli la prova sul prodotto finito è svolta mediante estrazione con solvente seguita da LC-MS o GC-MS</p>
Idrocarburi policiclici aromatici	Materiali tessili, tessuti rivestiti o cuoio	<p>IPA soggetti a restrizione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006: Crisene (N. CAS 218-01-9) Benzo[a]antracene (N. CAS 56-55-3) Benzo[k]fluorantene (N. CAS 207-08-9) Benzo[a]pirene (N. CAS 50-32-8) Dibenzo[a,h]antracene (N. CAS 53-70-3) Benzo[j]fluorantene (N. CAS 205-82-3) Benzo[b]fluorantene (N. CAS 205-99-2) Benzo[e]pirene (N. CAS 192-97-2)</p> <p>Limiti individuali per gli 8 IPA suelencati: ≤ 1 mg/kg</p> <p>Ulteriori IPA soggetti a restrizioni: Naftalene (N. CAS 91-20-3) Acenaftilene (N. CAS 208-96-8) Acenaftene (N. CAS 83-32-9) Fluorene (N. CAS 86-73-7) Fenantrene (N. CAS 85-1-8)</p>		AtPS GS 2014:01 PAK

Sostanza chimica	Applicabilità	Limiti (mg/kg)	Metodo di prova
		Antracene (N. CAS 120-12-7) Fluorantene (N. CAS 206-44-0) Pirene (N. CAS 129-00-0) Indeno[1,2,3-c,d]pirene (N. CAS 193-39-5) Benzo[g,h,i]perilene (N. CAS 191-24-2) Limite per la somma dei 18 IPA suelencati: ≤ 10 mg/kg	
N,N-Dimetilacetammide (N. CAS 127-19-5)	Elastan o materiali tessili a base di acrilico	Risultato ≤0,005% p/p (≤50 mg/kg)	Estrazione con solvente seguita da GCMS o LCMS
Cloralcani	Cuoio	C10-C13 (SCCP) cloralcani non rilevabili C14-C17 (MCCP) cloralcani ≤1000 mg/kg	EN ISO 18219

* Un totale di 22 arilammine elencate alla voce 43 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 oltre a due altri composti (cfr. appendice III, tabella 21, per un elenco completo delle arilammine da sottoporre a prova). Il limite di rilevamento per la norma EN ISO 17234-1 è di 30 mg/kg.

** Per la norma EN ISO 17075 si ipotizza un limite di rilevamento generico di 3 mg/kg.

*** Mobili progettati appositamente per bambini di età inferiore a tre anni.

**** Se i materiali tessili sottoposti a prova sono stati trattati con ATO come catalizzatore, a norma delle condizioni di deroga relative all'uso di ATO alla voce c) della tabella 2, essi sono allora esonerati dalla conformità al limite di lisciviazione per l'antimonio.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione attestante che il cuoio, i materiali tessili o i tessuti rivestiti da tappezzeria rispettano i limiti specificati nella tabella 10, corroborata da relazioni di prova.

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2014/350/UE della Commissione sono ritenuti conformi al presente criterio; tuttavia è necessario allegare una copia del certificato Ecolabel UE.

6.3. Restrizioni durante i processi di produzione

Se i materiali di rivestimento da tappezzeria rappresentano oltre l'1,0% del peso totale del mobile (imballaggio escluso), il fornitore dei materiali rispetta le restrizioni specificate alla tabella 11 relativamente all'uso di sostanze pericolose durante la produzione.

Tabella 11

Sostanze soggette a restrizioni usate nelle fasi di produzione del cuoio, dei materiali tessili e dei tessuti rivestiti

1 - Sostanze pericolose usate durante le diverse fasi di produzione

a) Detergenti, tensioattivi, ammorbidenti e agenti complessanti

<p>Applicabilità: fasi dei processi di tintura e finissaggio nella produzione di materiali tessili, cuoio o tessuti rivestiti</p>	<p>Tutti i detersivi anionici e cationici e i tensioattivi a termine devono essere biodegradabili in condizioni anaerobiche.</p> <p>Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, corroborata da una dichiarazione del o dei fornitori di sostanze chimiche e dalle pertinenti schede dati di sicurezza nonché dai risultati delle prove effettuate secondo le norme EN ISO 11734, ECETOC n. 28 o OCSE 311.</p> <p>L'ultima versione della base di dati degli ingredienti dei detersivi funge da riferimento per la biodegradabilità e può, a discrezione dell'organismo competente, essere accettata quale alternativa alla presentazione di relazioni di prova. http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf</p> <p>Nei processi di produzione non è ammesso l'uso di sulfonati perfluoroalchilici con catene di carbonio di lunghezza $\geq C6$ e di acidi perfluorocarbossilici con catene di carbonio di lunghezza $\geq C8$.</p> <p>Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, corroborata da una dichiarazione del o dei fornitori di sostanze chimiche e dalle pertinenti schede dati di sicurezza attestanti il non uso di tali sostanze per ciascuna fase della produzione.</p>
b) Ausiliari (usati nelle miscele, nelle formule e negli adesivi)	
<p>Applicabilità: operazioni di tintura e finissaggio nella produzione di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti</p>	<p>Le seguenti sostanze non sono ammesse nelle miscele o nelle formule utilizzate nella tintura e nel finissaggio di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti:</p> <p>cloruro di bis(alchile di sego idrogenato) dimetilammonio (DTDMAC) cloruro di distearildimetilammonio (DSDMAC) cloruro di di(sego idrogenato) dimetilammonio (DHTDMAC) acido etilen-diamminotetracetico (EDTA) acido dietilentriaminopentacetico (DTPA) 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo acido nitrilotriacetico (NTA)</p> <p>Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, corroborata dalle pertinenti schede dati di sicurezza attestanti il non uso di tali composti in alcuna operazione di tintura del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti.</p>
c) Solventi	
<p>Applicabilità: lavorazione del cuoio, del materiale tessile o dei tessuti rivestiti</p>	<p>Le seguenti sostanze non sono ammesse nelle miscele o nelle formule di lavorazione del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti:</p> <p>2-Metossietanolo N,N-dimetilformammide 1-Metil-2-pirrolidone bis(2-metossietil) etere 4,4'-diamminodifenilmetano 1,2,3-tricloropropano 1,2-Dicloroetano (etilene dicloruro) 2-Etossietanolo benzene-1,4-diammina diidrocloreuro bis(2-metossietil) etere formammide N-metil-2-pirrolidone tricloroetilene</p> <p>Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, corroborata dalle pertinenti schede dati di sicurezza attestanti il non uso di tali solventi in alcuna fase della produzione di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti.</p>
2 - Coloranti usati nei processi di tintura e stampa	

<p>i. Vettori usati nel processo di tintura</p> <p>Applicabilità: processi di tintura e stampa</p>	<p>Qualora si faccia uso di coloranti in dispersione, non è ammesso l'uso di acceleranti rigonfianti (vettori) alogenati, quali 1,2-diclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene, clorofenossietano.</p> <p>Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione, corroborata da dichiarazioni dei produttori di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, del o dei fornitori di sostanze chimiche e dalle eventuali schede dati di sicurezza attestanti il non uso di vettori alogenati in alcuna fase della tintura del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti usati nel mobile.</p>
<p>ii. Coloranti con mordenti al cromo</p> <p>Applicabilità: processi di tintura e stampa</p>	<p>Non è ammesso l'uso dei coloranti con mordenti al cromo.</p> <p>Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione, corroborata da dichiarazioni del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, del o dei fornitori di sostanze chimiche e dalle eventuali schede dati di sicurezza attestanti il non uso di coloranti con mordenti al cromo in alcuna fase della tintura del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti usati nel mobile.</p>
<p>iii. Pigmenti</p> <p>Applicabilità: processi di tintura e stampa</p>	<p>Non è ammesso l'uso di pigmenti a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico e antimonio.</p> <p>Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione, corroborata da dichiarazioni del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, del o dei fornitori di sostanze chimiche e dalle eventuali schede dati di sicurezza attestanti il non uso di pigmenti a base dei predetti metalli pesanti nei processi di tintura o stampa del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti usati nel mobile.</p>

3 - Processi di finissaggio

<p>i. Composti fluorati</p> <p>Applicabilità: materiali di rivestimento da tappezzeria con funzione integrata di idrorepellenza o antimacchia</p>	<p>I composti fluorati non sono impregnati, in fase di finissaggio, nei materiali di rivestimento da tappezzeria per mobili al fine di conferire funzioni di idrorepellenza, oleorepellenza e antimacchia. Questa restrizione riguarda anche le sostanze perfluorate e polifluorate. Sono ammessi i trattamenti non fluorati a base di sostanze facilmente o intrinsecamente biodegradabili o a basso potenziale di bioaccumulazione nell'ambiente acquatico.</p> <p>Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione, corroborata da dichiarazioni del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, del relativo fornitore di sostanze chimiche e dalle eventuali schede dati di sicurezza attestanti il non uso di sostanze fluorurate, perfluorate o polifluorate nelle operazioni di finissaggio del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti.</p> <p>In assenza di un'opportuna dichiarazione, l'organismo competente può esigere ulteriori prove sui materiali di rivestimento secondo i metodi definiti dalle norme CEN/TS 15968.</p> <p>Per i trattamenti non fluorati, le proprietà di facile o intrinseca biodegradabilità possono essere dimostrate mediante prove effettuate secondo i seguenti metodi: OCSE 301 A, ISO 7827, OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 301 D, ISO 10708, OCSE 301 E, OCSE 301 F, ISO 9408.</p> <p>Il basso potenziale di bioaccumulazione è dimostrato mediante prove che dimostrino un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) <3,2 o un fattore di bioconcentrazione BCF <100.</p> <p>Nel caso dei trattamenti non fluorati l'ultima versione della base di dati degli ingredienti dei detersivi funge da riferimento per la biodegradabilità e può, a discrezione dell'organismo competente, essere accettata quale alternativa alla presentazione di relazioni di prova.</p> <p>http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf</p>
--	--

4 - Qualità dell'effluente di concia e consumo idrico specifico

<p>Applicabilità: processo di produzione del cuoio</p>	<p>i) Il valore COD nelle acque reflue provenienti dai siti di concia del cuoio, scaricate nelle acque superficiali previo trattamento (in situ o all'esterno), non può superare 200 mg/l.</p> <p>Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore del materiale, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una documentazione dettagliata e relazioni di prova conformi alla norma ISO 6060, attestanti la conformità a tale criterio sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda. I dati dimostrano la conformità del sito di produzione</p>
---	--

	o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'operatore di trattamento delle acque reflue.										
	<p>ii) La concentrazione totale di cromo nelle acque reflue di concia dopo il trattamento non può essere superiore a 1,0 mg/l come specificato nella decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione¹⁴.</p> <p>Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore del materiale, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una relazione di prova effettuata secondo il metodo di prova ISO 9174, EN 1233 o EN ISO 11885 per il cromo e attestante la conformità a tale criterio sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda. Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità alla BAT 11 e alla BAT 10 oppure alla BAT 12, come opportuno, di cui alla decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione per ridurre il tenore di cromo degli scarichi di acque reflue.</p>										
	<p>iii) Il consumo idrico espresso come volume annuo medio di acqua consumata per tonnellata di pelli gregge non può superare i limiti indicati in appresso:</p> <table border="1"> <tr> <td>Pelli di grandi dimensioni</td> <td>28 m³/t</td> </tr> <tr> <td>Pelli di piccole dimensioni</td> <td>45 m³/t</td> </tr> <tr> <td>Concia vegetale</td> <td>35 m³/t</td> </tr> <tr> <td>Pelli di maiale</td> <td>80 m³/t</td> </tr> <tr> <td>Pelli di pecora</td> <td>180 l/pelle</td> </tr> </table> <p>Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità del fornitore o dell'impresa produttrice di cuoio, come opportuno. Nella dichiarazione si indica il quantitativo annuale di produzione di cuoio e il relativo consumo idrico in base ai valori medi mensili degli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, misurati in base al quantitativo di acque reflue scaricate.</p> <p>Se il processo di produzione del cuoio si svolge presso diversi siti, il richiedente o il fornitore del cuoio semilavorato presentano la documentazione che specifica il quantitativo di acqua scaricata (m³) per il quantitativo di cuoio semilavorato prodotto in tonnellate o il numero di pelli per le pelli di pecora, come opportuno, in base ai valori medi mensili dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.</p>	Pelli di grandi dimensioni	28 m ³ /t	Pelli di piccole dimensioni	45 m ³ /t	Concia vegetale	35 m ³ /t	Pelli di maiale	80 m ³ /t	Pelli di pecora	180 l/pelle
Pelli di grandi dimensioni	28 m ³ /t										
Pelli di piccole dimensioni	45 m ³ /t										
Concia vegetale	35 m ³ /t										
Pelli di maiale	80 m ³ /t										
Pelli di pecora	180 l/pelle										

Valutazione e verifica: il richiedente raccoglie tutte le dichiarazioni pertinenti, le schede dati di sicurezza e le relazioni di prova stilate dai produttori di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti o dai loro fornitori, atte a dimostrare la conformità ai requisiti di non uso delle sostanze pericolose elencate alla tabella 11.

I materiali di rivestimento da tappezzeria fatti di materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2014/350/UE della Commissione sono ritenuti conformi al presente criterio di non uso, durante il processo produttivo, delle sostanze pericolose elencate; è tuttavia necessario allegare una copia del certificato Ecolabel UE.

¹⁴ Decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione, dell'11 febbraio 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (notificata con il numero C(2013) 618) (GU L 45 del 16.2.2013, pag.13).

6.4. Cotone e altre fibre di cellulosa naturali

Il cotone contenente almeno il 70% peso/peso di cotone riciclato è esonerato dal requisito del criterio 6.4.

Il cotone e le altre fibre di cellulosa naturali (in appresso definite cotone) non riciclati hanno un contenuto minimo di cotone biologico (cfr. criterio 6.4 a) o di cotone IPM (Integrated Pest Management) (cfr. criterio 6.4 b).

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti nella decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al criterio 6.4.

Valutazione e verifica:

Il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità.

Se si usano materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato dell'Ecolabel UE, a riprova dell'assegnazione ai sensi della decisione 2014/350/UE della Commissione.

Se del caso, il contenuto riciclato è tracciabile fino alla rilavorazione delle materie prime. La verifica è eseguita da un organismo di certificazione indipendente della catena di custodia per mezzo di documentazione rilasciata dai fornitori e dai trasformatori di materie prime.

6.4 a) Produzione biologica normale

Almeno il 10% peso/peso delle fibre di cotone non riciclate usate nei materiali da tappezzeria sono coltivate conformemente alle prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio¹⁵, dallo US National Organic Programme (NOP) o da analoghi obblighi di legge stabiliti dai partner commerciali dell'UE. Il contenuto di cotone biologico può comprendere cotone proveniente da colture biologiche e da colture in conversione.

¹⁵ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

Laddove il cotone biologico è mescolato con il cotone normale o IPM, esso deve provenire da varietà non modificate geneticamente.

Le dichiarazioni relative al contenuto biologico sono ammesse solo se questo è almeno pari al 95%.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità relativamente al contenuto biologico, corroborata da prove certificate da un organismo indipendente come prodotto conformemente alle prescrizioni di produzione e controllo stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007, dallo US National Organic Programme (NOP) o da analoghi obblighi di legge stabiliti da altri partner commerciali. La verifica è comunicata per ciascun paese di origine.

Il richiedente o il fornitore del materiale, come opportuno, dimostra la conformità al requisito relativo al contenuto minimo di cotone biologico sulla base del volume annuo di cotone acquistato per fabbricare il o i prodotti finiti, per ogni linea di prodotto. Si allegano le registrazioni delle transazioni e/o le fatture a dimostrazione del quantitativo di cotone certificato acquistato.

Per il cotone normale o IPM usato nel cotone biologico misto, si accetta un test di screening delle modificazioni genetiche comuni quale prova di conformità della varietà di cotone.

6.4 b) Produzione di cotone secondo i principi IPM (Integrated Pest Management) e restrizioni sui pesticidi

Almeno il 20% peso/peso delle fibre di cotone non riciclato usate nei materiali da tappezzeria sono coltivate secondo i principi IPM quali definiti dal relativo programma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) o dai sistemi di gestione integrata delle colture (Integrated Crop Management - ICM) che inglobano i principi IPM.

Il cotone IPM destinato a essere usato nel prodotto finito è coltivato senza ricorso a una qualsiasi delle seguenti sostanze: aldicarb, aldrina, canfecloro (toxafene), captafol, clordano, 2,4,5-T, clordimeformio, cipermetrina, DDT, dieldrina, dinoseb e i suoi sali, endosulfano, endrina, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorocicloesano (isomeri totali), metamidofos, metilparation, monocrotofos, neonicotinoidi (clotianidina, imidaclopride, tiametoxam), paration, pentaclorofenolo.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità al criterio 6.4 b), corroborata da prove che

dimostrino che almeno il 20% peso/peso del cotone non riciclato contenuto nel prodotto è stato coltivato da agricoltori che hanno seguito programmi ufficiali di formazione della FAO oppure programmi nazionali IPM e ICM e/o che siano stati sottoposti ad audit nell'ambito di sistemi IPM certificati da organismi indipendenti. La verifica è comunicata su base annuale per ciascun paese di origine o sulla base di certificazioni per tutto il cotone IPM acquistato per fabbricare il prodotto.

Il richiedente o il fornitore di materiale, come opportuno, dichiara altresì che il cotone IPM è stato coltivato senza ricorrere a nessuna delle sostanze elencate al criterio 6.4 b). Sono accettati quale prova di conformità i sistemi di certificazione IPM che escludono l'uso delle sostanze elencate.

Criterio 7 - Materiali di imbottitura da tappezzeria

7.1. Schiuma di lattice

7.1 a) Sostanze con restrizioni d'uso

Nella schiuma di lattice le concentrazioni delle sostanze elencate in appresso non possono superare i valori limite di cui alla tabella 12.

Tabella 12

Sostanze soggette a restrizioni nelle schiume di lattice usate nei materiali di imbottitura da tappezzeria per mobili.

Gruppo di sostanze	Sostanza	Valore limite (ppm)	Condizioni di valutazione e verifica
Clorofenoli	Fenoli mono- e diclorurati (sali ed esteri)	1	A
	Altri clorofenoli	0,1	A
Metalli pesanti	As (Arsenico)	0,5	B
	Cd (Cadmio)	0,1	B
	Co (Cobalto)	0,5	B
	Cr (Cromo), totale	1	B
	Cu (Rame)	2	B
	Hg (Mercurio)	0,02	B
	Ni (Nichel)	1	B
	Pb (Piombo)	0,5	B
	Sb (Antimonio)	0,5	B
	Pesticidi (prova solo sulle schiume composte da almeno il 20% in peso di lattice naturale).	Aldrina	0,04
o,p-DDE		0,04	C
p,p-DDE		0,04	C
o,p-DDD		0,04	C
p,p-DDD		0,04	C
o,p-DDT		0,04	C
p,p-DDT	0,04	C	

Diazinone	0,04	C	
Diclorfention	0,04	C	
Diclorvos	0,04	C	
Dieldrina	0,04	C	
Endrina	0,04	C	
Eptacloro	0,04	C	
Eptacloropossido	0,04	C	
Esaclorobenzene	0,04	C	
Esaclorocicloesano	0,04	C	
α -Esaclorocicloesano	0,04	C	
β -Esaclorocicloesano	0,04	C	
γ -Esaclorocicloesano (lindano)	0,04	C	
δ -Esaclorocicloesano	0,04	C	
Malation	0,04	C	
Metossicloro	0,04	C	
Mirex	0,04	C	
Paration-etile	0,04	C	
Paration-metile	0,04	C	
Altre sostanze specifiche soggette a restrizioni	Butadiene	1	D

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 7.1 a) e, se del caso, le relazioni di prova secondo i metodi in appresso.

A. Per i clorofenoli il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Si macinano 5 g di campione, da cui sono estratti i clorofenoli sotto forma di fenolo (PCP), sale di sodio (SPP) o esteri. Gli estratti sono analizzati mediante gascromatografia (GC). Il rilevamento è effettuato mediante spettrometro di massa e rilevatore a cattura di elettroni (ECD)

B. Per i metalli pesanti il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Il campione macinato di materiale è eluito secondo la norma DIN 38414-S4 o equivalente in un rapporto di 1:10. Il filtrato risultante è setacciato attraverso un filtro a membrana da 0,45 μm (se del caso per filtraggio a pressione). La soluzione ottenuta è esaminata per ricercarvi il contenuto di metalli pesanti mediante spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-OES), nota anche come spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) o mediante spettrofotometria di assorbimento atomico con la tecnica dell'idruro o del vapore freddo.

C. Per i pesticidi il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Si estrae un campione di 2 g in un bagno a ultrasuoni con miscela esano/diclorometano (85/15). L'estratto è lavato mediante agitazione in acetonitrile o cromatografia di adsorbimento su florisil. La misurazione e la quantificazione sono determinate mediante gascromatografia a rilevazione o rilevazione a cattura di elettroni o gascromatografia/spettrometria di massa abbinate. La prova relativa ai pesticidi è richiesta per le schiume di lattice aventi un contenuto di lattice naturale di almeno il 20%.

D. Per il butadiene il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Si esegue il campionamento dello spazio di testa, previa estrazione e pesata della schiuma di lattice. Il contenuto di butadiene è determinato mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma.

7.1 b) Emissioni di VOC su 24 ore

Dopo 24 ore le concentrazioni nella camera di prova dei VOC elencati in appresso non possono superare i valori limite di cui alla tabella 13.

Tabella 13

Limiti di emissione di VOC per le schiume di lattice

Sostanza	Valore limite (mg/m ³)
1,1,1 – Tricloroetano	0,2
4-Fenilcicloesene	0,02
Disolfuro di carbonio	0,02
Formaldeide	0,005
Nitrosammine*	0,0005
Stirene	0,01
Tetracloroetilene	0,15
Toluene	0,1
Tricloretilene	0,05
Vinilcloruro	0,0001
Vinilcicloesene	0,002
Idrocarburi aromatici (totale)	0,3
VOC (totale)	0,5

* N-nitrosodimetilammina (NDMA), N-nitrosodietilammina (NDEA), N-nitrosometilammina (NMEA), N-nitrosodi-i-propilammina (NDIPA), N-nitrosodi-n-propilammina (NDPA), N-nitrosodi-n-butilammina (NDBA), N-nitrosopirrolidinone (NPYR), N-nitrosopiperidina (NPIP), N-nitrosomorfolina (NMOR).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 7.1 b), se del caso corroborata da una relazione di prova che presenta i risultati dell'analisi di prova in camera secondo la norma ISO 16000-9.

Il campione imballato è conservato a temperatura ambiente per almeno 24 ore, successivamente è tolto dall'imballaggio e trasferito immediatamente in camera di prova. Il campione è collocato su un supporto che consente l'accesso dell'aria su tutti i lati. I fattori climatici sono adeguati a quelli previsti dalla norma ISO 16000-9. Per il raffronto dei risultati delle prove, il tasso di aerazione specifico dell'area ($q = n/l$) è pari a 1 e il tasso di aerazione è compreso fra 0,5 e 1. Il campionamento dell'aria inizia circa 24 ± 1 ore dopo il caricamento della camera per un'ora su cartucce DNPH per l'analisi della formaldeide e di altre aldeidi e su Tenax TA per l'analisi di altri composti organici

volatili. La durata del campionamento per altri composti può durare più a lungo ma si conclude entro 30 ore.

L'analisi della formaldeide e delle altre aldeidi è conforme alla norma ISO 16000-3. Salvo indicazione diversa, l'analisi di altri composti organici volatili è conforme alla norma ISO 16000-6.

Le prove effettuate secondo la norma CEN/TS 16516 sono ritenute equivalenti a quelle eseguite secondo la serie di norme ISO 16000.

L'analisi delle nitrosammine è effettuata mediante gascromatografia abbinata a un rivelatore per analisi a energia termica (GC-TEA), conformemente al metodo BGI 505-23 (in precedenza ZH 1/120.23) o equivalente.

7.2. Schiuma poliuretanic (PUR)

7.2 a) Sostanze e miscele con restrizioni d'uso

Nella schiuma PUR le concentrazioni delle sostanze e delle miscele elencate in appresso non possono superare i valori limite di cui alla tabella 14.

Tabella 14

Elenco delle sostanze e delle miscele con restrizioni d'uso nelle schiume PUR

Gruppo di sostanze	Sostanza (sigla, numero CAS, simbolo dell'elemento)	Valore limite	Metodo
Biocidi		Non aggiunto intenzionalmente	A
Ritardanti di fiamma		Non aggiunti (salvo conformità con le condizioni di cui alle voci b e c della tabella 2)	A
Metalli pesanti	As (Arsenico)	0,2 ppm	B
	Cd (Cadmio)	0,1 ppm	B
	Co (Cobalto)	0,5 ppm	B
	Cr (Cromo), totale	1,0 ppm	B
	Cr VI (Cromo esavalente)	0,01 ppm	B
	Cu (Rame)	2,0 ppm	B
	Hg (Mercurio)	0,02 ppm	B
	Ni (Nichel)	1,0 ppm	B
	Pb (Piombo)	0,2 ppm	B
	Sb (Antimonio)	0,5 ppm	B
	Se (selenio)	0,5 ppm	B
Plastificanti	Dibutilftalato (DBP, 84-74-2)*	0,01% p/p (somma di tutti i	C

Gruppo di sostanze	Sostanza (sigla, numero CAS, simbolo dell'elemento)	Valore limite	Metodo
	Di-n-ottilftalato (DNOP, 117-84-0)*	6 ftalati nei mobili per bambini di età inferiore a tre anni *0,01% p/p (somma di 4 ftalati in tutti gli altri mobili)	
	Di (2-etilesil)-ftalato (DEHP, 117-81-7)*		
	Butilbenzilftalato (BBP, 85-68-7)*		
	Di-iso-decilftalato (DIDP, 26761-40-0)		
	Di-iso-nonilftalato (DINP, 28553-12-0)		
	Ftalati che figurano nell'elenco ECHA delle sostanze candidate	Non aggiunto intenzionalmente	A
TDA e MDA	2,4 Toluenediammina (2,4-TDA, 95-80-7)	5,0 ppm	D
	4,4'- Diamminodifenilmetano (4,4'-MDA, 101-77-9)	5,0 ppm	D
Sostanze organostanni che	Tributilstagno (TBT)	50 ppm	E
	Dibutilstagno (DBT)	100 ppm	E
	Monobutilstagno (MBT)	100 ppm	E
	Tetrabutylstagno (TeBT)	-	-
	Monooctilstagno (MOT)	-	-
	Diottilstagno (DOT)	-	-
	Tricicloesilstagno (TcyT)	-	-
	Trifenilstagno (TPhT)	-	-
	Somma	500 ppm	E
Altre sostanze specifiche soggette a restrizioni	Diossine clorate o bromurate o furani	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Idrocarburi clorurati: (1,1,2,2-Tetracloroetano, Pentacloroetano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,1-Dicloroetilene)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Fenoli clorurati (PCP, TeCP, 87-86-5)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Esaclorocicloesano (58-89-9)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Monometildibromo-Difenilmetano (99688-47-8)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Monometildicloro-Difenilmetano (81161-70-8)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Nitriti	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Bifenili polibromurati (PBB, 59536-65-1)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Pentabromodifeniletere (PeBDE, 32534-81-9)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Ottabromodifeniletere (OBDE, 32536-52-0)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Bifenili policlorurati (PCB, 1336-36-3)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Terfenili policlorurati (PCT, 61788-33-8)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Tris(2,3-dibromopropil) fosfato (TRIS, 126-72-7)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Trimetilfosfato (512-56-1)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Tris-(aziridinil)-fosfinossido (TEPA, 545-55-1)	Non aggiunto intenzionalmente	A

Gruppo di sostanze	Sostanza (sigla, numero CAS, simbolo dell'elemento)	Valore limite	Metodo
	Tris(2-cloroetil)-fosfato (TCEP, 115-96-8)	Non aggiunto intenzionalmente	A
	Metilfosfonato di dimetile (DMMP, 756-79-6)	Non aggiunto intenzionalmente	A

** Con riferimento alla versione più recente dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'ECHA al momento della presentazione della domanda.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 7.2 a). Se è necessario effettuare prove, il richiedente presenta i relativi risultati attestanti la conformità ai limiti di cui alla tabella 14. Per quanto riguarda i metodi B, C, D ed E se è necessaria un'analisi, si prelevano 6 campioni da una profondità massima di 2 cm della superficie del materiale inviato al pertinente laboratorio.

A. Per i biocidi, gli ftalati e le altre sostanze specifiche soggette a restrizioni il richiedente allega una dichiarazione corredata da dichiarazioni dei fornitori della schiuma in cui si conferma che questi non sono stati aggiunti intenzionalmente alla formula della schiuma.

B. Per i metalli pesanti il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Il campione macinato di materiale è eluito secondo la norma DIN 38414-S4 o equivalente in un rapporto di 1:10. Il filtrato risultante è setacciato attraverso un filtro a membrana da 0,45 µm (se del caso per filtraggio a pressione). La soluzione ottenuta è esaminata per ricercarvi il contenuto di metalli pesanti mediante spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES o ICP-OES) oppure mediante spettrofotometria di assorbimento atomico con la tecnica dell'idruro o del vapore freddo.

C. Per il quantitativo totale di plastificanti il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. L'estrazione è effettuata mediante un metodo comprovato, quale l'estrazione subsonica di 0,3 g di campione in una fiala con 9 ml di t-Butilmetiletere per un'ora, seguita dalla determinazione degli ftalati mediante GC con un rivelatore selettivo di massa a monitoraggio di singoli ioni (SIM Modus).

D. Per TDA ed MDA il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Si esegue l'estrazione di 0,5 g di campione composito in una siringa da 5 ml con 2,5 ml di soluzione acquosa di acido acetico all'1%. La siringa è svuotata per poi essere di nuovo riempita del liquido. Dopo aver ripetuto questa operazione 20 volte, si conserva l'estratto finale per analizzarlo. Si aggiunge alla siringa una nuova quantità di 2,5 ml di soluzione acquosa di acido acetico all'1% e si ripetono altri 20 cicli. Dopo di che l'estratto è combinato con il primo estratto e diluito fino a

10 ml in un matraccio tarato con acido acetico. Gli estratti sono analizzati mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC/UV) o HPLC-MS. Se si sospettano interferenze, si procede a una nuova analisi mediante cromatografia liquida ad alta prestazione–spettrometria di massa (HPLC-MS).

E. Per le sostanze organostanniche il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Un campione composito del peso di 1-2 g è mescolato con almeno 30 ml di agente di estrazione per 1 ora in un bagno a ultrasuoni a temperatura ambiente. L'agente di estrazione è una miscela composta come segue: 1 750 ml di metanolo + 300 ml di acido acetico + 250 ml di soluzione salina (pH 4,5). La soluzione salina è una soluzione composta da 164 g di acetato di sodio in 1 200 ml d'acqua e 165 ml di acido acetico, da diluire in acqua fino a un volume di 2 000 ml. Dopo l'estrazione le specie di alchili di stagno sono derivate aggiungendo 100 µl di soluzione di tetraetilborato di sodio in tetraidrofurano (THF) (200 mg/ml THF). Il derivato è estratto mediante n-esano e il campione è sottoposto a una seconda procedura di estrazione. Entrambi gli estratti di esano sono combinati e ulteriormente usati per determinare i composti organici dello stagno mediante gascromatografia a rivelazione di massa selettiva in SIM Modus.

7.2 b) Emissioni di VOC su 72 ore

Dopo 72 ore le concentrazioni in camera di prova delle sostanze elencate in appresso non possono superare i valori limite di cui alla tabella 15.

Tabella 15

Limiti di emissione di VOC su 72 ore per le schiume PUR

Sostanza (numero CAS)	Valore limite (mg/m ³)
Formaldeide (50-00-0)	0,005
Toluene (108-88-3)	0,1
Stirene (100-42-5)	0,005
Tutti i composti individuabili classificati nelle categorie C1A o C1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.	0,005
Somma di tutti i composti individuabili classificati nelle categorie C1A o C1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.	0,04
Idrocarburi aromatici	0,5
VOC (totale)	0,5

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 7.2 b). Se del caso, la dichiarazione è corroborata dai risultati di prova attestanti

la conformità ai limiti di cui alla tabella 15. La combinazione campione/camera di prova è:

1 campione avente dimensione di 25x20x15 cm collocato in una camera di prova di 0,5 m³, oppure

2 campioni avente dimensione di 25x20x15 cm collocati in una camera di prova di 1,0 m³.

Il campione di schiuma è collocato sul fondo di una camera di prova di emissione ed è condizionato per 3 giorni a 23°C e 50% di umidità relativa, applicando un tasso di scambio d'aria orario $n = 0,5$ e un carico L della camera pari a 0,4 m²/m³ (= superficie totale esposta del campione in relazione alle dimensioni della camera senza sigillarne i bordi e il retro) conformemente alle norme ISO 16000-9 e ISO 16000-11.

Il campionamento è effettuato 72±2 ore dopo aver caricato la camera per 1 ora con cartucce Tenax TA e DNPH rispettivamente per l'analisi dei VOC e della formaldeide. Le emissioni di VOC sono catturate sui tubi adsorbenti Tenax TA e poi analizzate mediante GC-MS a termodesorbimento conformemente alla norma ISO 16000-6.

I risultati sono semiquantitativi e sono espressi come toluene equivalente. Ogni analita specificato è indicato a partire da un limite di concentrazione $\geq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Il valore totale VOC è la somma di tutti gli analiti aventi una concentrazione $\geq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ eluiti nel periodo di ritenzione incluso fra l'n-esano (C6) e l'n-esadecano (C16) compresi. La somma di tutti i composti individuabili classificati nelle categorie C1 A o C1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 è la somma di tutte queste sostanze aventi una concentrazione $\geq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Se i risultati delle prove superano i limiti della norma, è necessario procedere alla quantificazione della sostanza specifica. La formaldeide può essere determinata raccogliendo l'aria campionata su una cartuccia DNPH e effettuando un'analisi mediante HPLC/UV conformemente alla norma ISO 16000-3.

Le prove effettuate secondo la norma CEN/TS 16516 sono ritenute equivalenti a quelle eseguite secondo la serie di norme ISO 16000.

7.2 c) Agenti schiumogeni

Non è ammesso l'uso di composti organici alogenati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di non uso rilasciata dal produttore di schiuma.

7.3. Altri materiali di imbottitura

È ammesso l'uso di altri materiali come imbottitura nella tappezzeria per mobili se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- sono rispettati i requisiti generali relativi alle sostanze pericolose di cui al criterio 2;
- non sono usati composti organici alogenati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari;
- non sono usate piume o piumino come materiale di imbottitura/riempimento da soli o in miscele;
- se il materiale di imbottitura/riempimento comprende fibra di cocco gommata con lattice, si dimostra la conformità ai criteri 7.1 a) e 7.1 b).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità attestante:

- (i) la natura del materiale di imbottitura/riempimento usato e ogni altro materiale misto;
- (ii) che il materiale non contiene SVHC o altre sostanze pericolose non espressamente oggetto di deroga elencate alla tabella 2;
- (iii) che non sono stati utilizzati composti organici alogenati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari;
- (iv) che non sono state usate piume o piumino di origine animale come materiale di imbottitura/riempimento da soli o in miscele;
- (v) la conformità al criterio 7.1 per quanto riguarda le sostanze soggette a restrizioni e le emissioni di VOC se la fibra di cocco è stata gommata con lattice.

Criterio 8 - Vetro: uso di metalli pesanti

Questo criterio si applica a qualsiasi materiale di vetro incluso nel mobile finito, indipendentemente dalla sua frazione massica.

Il vetro usato nel mobile soddisfa le seguenti condizioni:

- non contiene vetro al piombo;
- non contiene impurità di piombo, mercurio o cadmio in livelli superiori a 100 mg/kg per metallo;
- per il vetro da specchi, le pitture, i fondi o le vernici usate sul retro dello specchio hanno un contenuto di piombo inferiore a 2 000 mg/kg di sostanza in scatola. I rivestimenti sono applicati mediante il processo allo stagno anziché al rame.

Valutazione e verifica:

- (i) Il richiedente presenta una dichiarazione rilasciata dal o dai fornitori di vetro attestante che non è contenuto vetro al piombo nel mobile finito. In assenza di un'adeguata dichiarazione, l'organismo competente può esigere l'analisi del vetro nel mobile finito mediante un metodo non distruttivo che si avvale di un analizzatore a fluorescenza a raggi X.
- (ii) Il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore di vetro attestante che il vetro presente nel mobile non contiene impurità di piombo, mercurio o cadmio in livelli superiori a 100 mg/kg (0,01% p/p); In assenza di un'adeguata dichiarazione, l'organismo competente può esigere la prova relativa a tali metalli nel vetro mediante fluorescenza a raggi X secondo i principi della norma ASTM F2853-10 o equivalente.
- (iii) Il richiedente presenta una dichiarazione rilasciata dal fornitore di specchi attestante che tutte le formule delle pitture, dei fondi e delle vernici usati sul dorso dello specchio contengono meno di 2 000 mg/kg di piombo (0,2 p/p). La dichiarazione è corroborata dalla pertinente scheda dati di sicurezza o da analogo documentazione. Si allega un'ulteriore dichiarazione del fornitore di vetro da specchio attestante che il rivestimento del dorso è stato applicato mediante il "processo allo stagno" e non il "processo al rame".

Criterio 9 - Requisiti relativi al prodotto finito

9.1. Idoneità all'uso

I mobili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sono considerati idonei all'uso se soddisfano i requisiti stabiliti nella versione più recente delle pertinenti norme EN

elencate in appendice IV relative alla durabilità, alle dimensioni, alla sicurezza e alla robustezza del prodotto.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione attestante quali delle eventuali norme elencate all'appendice IV sono applicabili al prodotto e presenta quindi una dichiarazione di conformità alle pertinenti norme EN, corroborata da risultati di prova rilasciati dal fabbricante di mobili o dal fornitore delle parti/dei materiali componenti, come opportuno.

9.2. Garanzia di prodotto estesa

Il richiedente offre senza oneri supplementari una garanzia minima quinquennale a decorrere dalla data di consegna del prodotto. Questa garanzia è offerta senza pregiudicare gli obblighi di legge facenti capo al fabbricante e al venditore ai sensi della legislazione nazionale.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità e indica i termini e le condizioni della garanzia di prodotto estesa che figurano nella documentazione di informazione al consumatore e che soddisfano i requisiti minimi stabiliti dal presente criterio.

9.3. Disponibilità di pezzi di ricambio

Per un periodo almeno quinquennale a decorrere dalla data di consegna il fabbricante di mobili mette a disposizione dei clienti i pezzi di ricambio. L'eventuale costo dei pezzi di ricambio è proporzionale al costo totale del mobile. Sono indicati i recapiti presso cui rivolgersi per ottenere i pezzi di ricambio.

Valutazione e verifica: il fabbricante di mobili presenta una dichiarazione attestante che per un periodo almeno quinquennale a decorrere dalla data di consegna sono disponibili i pezzi di ricambio. I pezzi di ricambio sono disponibili a titolo gratuito durante il periodo di validità della garanzia se le merci risultano difettose in condizioni normali d'uso o sono disponibili a un costo proporzionato se le merci sono state danneggiate da un uso scorretto. Le informazioni al consumatore includono i recapiti presso cui rivolgersi.

9.4. Progettazione per lo smontaggio

Per i mobili che consistono di diverse parti/diversi materiali componenti, il prodotto è progettato per lo smontaggio al fine di agevolarne la riparazione, il riutilizzo e il riciclaggio. Si includono semplici istruzioni illustrate in merito allo smontaggio e alla sostituzione delle parti/dei materiali componenti. Lo smontaggio e le operazioni di sostituzione devono poter essere svolte per mezzo di comuni attrezzi di base e da mani non esperte.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta i disegni tecnici che illustrano il modo di montare e smontare il mobile per mezzo di comuni attrezzi di base e da mani non esperte. Per la tappezzeria tale smontaggio può includere l'uso di cerniere lampo e velcro per attaccare/staccare i cuscini dal telaio dei divani e inserire/togliere l'imbottitura interna dai materiali di rivestimento. Se necessario, si fa in modo che le viti da inserire direttamente nei pannelli a base di legno possano, in fase di rimontaggio, essere inserite in punti diversi rispetto a quelli da cui erano state tolte durante lo smontaggio.

9.5. Emissioni di VOC

Se il mobile contiene alcune parti/alcuni materiali componenti elencati in appresso, la prova vertente sulle emissioni di VOC è necessaria per:

- i rivestimenti da tappezzeria di cuoio;
- i rivestimenti da tappezzeria di tessuti rivestiti;
- le parti componenti che costituiscono oltre il 5% del peso totale del mobile (imballaggio escluso) e che sono state trattate con formule di rivestimento a elevato contenuto di VOC (superiore al 5%) applicate in dosi superiori a 30 g/m² di superficie rivestita o le cui dosi non sono state calcolate.

L'imballaggio e la spedizione dei campioni inviati per sottoporre a prove, la loro manipolazione e il loro condizionamento, i requisiti della camera di prova e i metodi di analisi dei gas seguono le procedure descritte nella serie di norme ISO 16000.

Le prove possono essere effettuate sull'intero mobile (cfr. condizioni e limiti alla tabella 16) o in camere di prova più piccole idonee alle parti/ai materiali componenti suelencati (cfr. condizioni e limiti alla tabella 17).

Le emissioni di VOC non superano i valori limite di cui alle tabelle 16 e 17.

Tabella 16

Valori limite massimi per le emissioni di VOC per specifici mobili

Parametro di prova	Poltrone e divani		Sedie da ufficio		Altri mobili
Volume della camera	Nell'intervallo 2-10m ³				
Tasso di carico	Il prodotto occupa circa il 25% del volume della camera				*0,5-1,5m ² /m ³
Tasso di aerazione	4,0 m ³ /h		2,0 m ³ /h		*0,5-1,5h ⁻¹
Sostanza	3d	28d	3d	28d	28d
Formaldeide	-	60 µg/m ³	-	60 µg/m ³	60 µg/m ³
TVOC*	≤ 3000 µg/m ³	≤ 400 µg/m ³	-	≤ 450 µg/m ³	≤ 450 µg/m ³
TSVOC	-	≤ 100 µg/m ³	-	≤ 80 µg/m ³	≤ 80 µg/m ³
Sostanze C†	≤10 µg/m ³ (limite totale)	≤1 µg/m ³ (per sostanza)	≤10 µg/m ³ (limite totale)	≤1 µg/m ³ (per sostanza)	≤1 µg/m ³ (per sostanza)
Valore R per sostanze LCI††	-	≤ 1	-	≤ 1	≤ 1

* Anche se è possibile variare il tasso di carico e il tasso di aerazione per altri mobili, il rapporto fra il tasso di carico (m²/m³) e il tasso di aerazione (h⁻¹) deve restare pari a 1,0.

† La formaldeide è esclusa dal computo cumulativo delle emissioni VOC cancerogene e ha invece un proprio limite individuale.

†† Valore R = totale di tutti i quozienti (C_i/LCI_i) <1 (in cui C_i = concentrazione della sostanza nell'aria della camera, LCI_i = valore LCI della sostanza quale definito dai dati più recenti raccolti nell'ambito della European Collaborative Action "Urban air, indoor environment and human exposure").

Tabella 17

Valori limite massimi per le emissioni di VOC per determinati parti/materiali componenti

Parametro di prova	Parti componenti rivestite		Materiali di rivestimento da tappetzeria di cuoio o di tessuti rivestiti	
Volume della camera minimo consentito	200 l per le parti componenti a base di legno 20 l per le altre parti componenti		20 L	
Tasso di aerazione	0,5 h ⁻¹		1,5 m ³ /m ² .h	
Sostanza	3d	28d	3d	28d
Formaldeide	-	60 µg/m ³	-	60 µg/m ³
TVOC	≤ 3000 µg/m ³	≤ 400 µg/m ³	-	≤ 450 µg/m ³
TSVOC	-	≤ 100 µg/m ³	-	≤ 80 µg/m ³
Sostanze C†	≤10 µg/m ³ (limite totale)	≤1 µg/m ³ (per sostanza)	≤10 µg/m ³ (limite totale)	≤1 µg/m ³ (per sostanza)
Valore R per sostanze LCI††	-	≤ 1	-	≤ 1

† La formaldeide è esclusa dal computo cumulativo delle emissioni VOC cancerogene e ha invece un proprio limite individuale.

†† Valore R = totale di tutti i quozienti (C_i/LCI_i) <1 (in cui C_i = concentrazione della sostanza nell'aria della camera, LCI_i = valore LCI della sostanza quale definito dai dati più recenti raccolti nell'ambito della European Collaborative Action "Urban air, indoor environment and human exposure").

Valutazione e verifica: se il mobile deve essere sottoposto alla prova di emissioni di VOC del prodotto finito, il richiedente presenta una dichiarazione di conformità, corroborata da una relazione delle prove in camera effettuate secondo la serie di norme ISO 16000. Le prove effettuate secondo la norma CEN/TS 16516 sono considerate equivalenti a quelle effettuate secondo la norma ISO 16000. Se i limiti di concentrazione in camera specificati a 28 giorni possono essere soddisfatti 3 giorni dopo il collocamento del campione nella camera, o dopo qualsiasi altro periodo compreso fra 3 e 27 giorni dopo il collocamento del campione nella camera, allora la conformità ai requisiti può essere dichiarata e la prova può essere interrotta prima del previsto.

I dati di prova risalenti al massimo a 12 mesi prima della presentazione della domanda di marchio Ecolabel UE sono validi per i prodotti o le parti/i materiali componenti a patto che non siano state apportate variazioni al processo produttivo o alle formule chimiche usate, suscettibili di aumentare le emissioni di VOC dal prodotto finito o dai relativi materiali/parti componenti.

Per attestare la conformità delle parti/dei materiali componenti ai limiti di cui alla tabella 17 si accettano dati di prova forniti direttamente dai fornitori se corredati di una dichiarazione del fornitore stesso.

Criterio 10 - Informazioni al consumatore

Congiuntamente al prodotto si fornisce un unico documento di informazione al consumatore che contenga informazioni, nella lingua del paese in cui è commercializzato il prodotto, in merito ai seguenti aspetti:

- una descrizione del prodotto rispetto ai requisiti di cui al criterio 1;
- una descrizione dei modi migliori per smaltire il prodotto (per es. riutilizzo, ripresa da parte del richiedente, riciclaggio, recupero di energia), ordinati secondo il loro impatto sull'ambiente;
- informazioni in merito ai tipi di polimero di qualsiasi parte componente di plastica avente un peso superiore a 100 g e non marcata conformemente ai requisiti del criterio 4.1;

- una dichiarazione attestante che la designazione, la descrizione, l'etichetta o la marcatura del cuoio sono conformi ai requisiti stabiliti dalle norme EN 15987 ed EN 16223;
- una dichiarazione attestante le condizioni d'uso del mobile. A titolo di esempio: interno, esterno, intervalli di temperatura, capacità portante e modalità corrette di pulizia del prodotto;
- informazioni relative al tipo di vetro usato, eventuali informazioni in materia di sicurezza, la relativa idoneità al contatto con materiali duri come vetro, metallo o pietra nonché informazioni in merito allo smaltimento corretto del vetro, per esempio l'eventuale compatibilità con il vetro del contenitore post-consumo;
- una dichiarazione di conformità con le pertinenti norme di sicurezza antincendio nel paese dove è commercializzato il mobile imbottito, i dettagli relativi agli eventuali ritardanti di fiamma e l'indicazione dei materiali nei quali sono stati usati;
- una dichiarazione di non uso di biocidi per impartire un effetto di disinfezione finale in qualsiasi mobile chiaramente destinato a un uso interno e, per i mobili destinati a uso esterno, una dichiarazione relativa a quali principi attivi dei biocidi siano eventualmente stati usati e in quali materiali;
- una dichiarazione di conformità alle eventuali norme EN pertinenti di cui al criterio 9.1 e all'appendice IV;
- le informazioni pertinenti relative ai termini e alle condizioni della garanzia di prodotto secondo quanto prescritto al criterio 9.2;
- i recapiti utili per ottenere i pezzi di ricambio secondo quanto prescritto al criterio 9.3;
- istruzioni di montaggio e smontaggio chiaramente illustrate secondo quanto prescritto al criterio 9.4.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una copia del documento di informazione che deve essere fornito al consumatore insieme al prodotto, a dimostrazione della conformità con ciascuno dei punti elencati nel criterio, se del caso.

Criterio 11 - Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

L'etichetta facoltativa con casella di testo presenta, se del caso, tre delle seguenti dichiarazioni:

- Legno, sughero, bambù e vimini provenienti da foreste gestite secondo i principi della gestione forestale sostenibile
- Contenuto riciclato (legno o plastica, se pertinente)
- Sostanze pericolose con restrizioni d'uso
- Non trattato con biocidi (se pertinente)
- Non trattato con ritardanti di fiamma (se pertinente)
- Prodotto a basse emissioni di formaldeide
- Prodotto a basse emissioni di VOC
- Prodotto progettato per essere smontato e riparato con facilità
- Se nella tappezzeria del mobile sono stati usati materiali tessili a base di cotone contenente cotone biologico o IPM, nella casella 2 del marchio Ecolabel UE può figurare il testo seguente.

Tabella 18

Informazioni che possono figurare accanto al marchio Ecolabel UE relative al cotone contenuto nei materiali tessili

Specifiche di prodotto	Testo facoltativo
Contenuto biologico superiore al 95%	Tessili fatti con cotone biologico
Contenuto IPM superiore al 70%	Cotone coltivato con uso ridotto di pesticidi

Il documento "EU Ecolabel logo guidelines" sull'uso dell'etichetta facoltativa con la casella di testo è pubblicato all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità con questo criterio.

Appendice I: orientamenti per calcolare i VOC dei rivestimenti superficiali

Il metodo di calcolo richiede le seguenti informazioni:

- area totale della superficie rivestita del prodotto assemblato finito
- il contenuto di VOC del composto di rivestimento (in g/l);
- il volume del composto di rivestimento presente prima dell'operazione di rivestimento;
- il numero di unità identiche lavorate durante l'operazione di rivestimento;
- il volume del composto di rivestimento residuo dopo l'operazione di rivestimento.

In appresso un esempio di calcolo:

area totale della superficie rivestita del prodotto assemblato finito		=
<u>1,5m²</u>		
il contenuto di VOC del composto di rivestimento (in g/l)		= <u>120g/L</u>
il volume* del composto di rivestimento presente prima dell'operazione di rivestimento		= <u>18,5L</u>
il numero di unità identiche lavorate durante l'operazione di rivestimento		= <u>4</u>
il volume* del composto di rivestimento residuo dopo l'operazione di rivestimento		=
<u>12,5L</u>		
area totale rivestita	= 4 x 1.5m ²	= <u>6m²</u>
volume totale del composto di rivestimento usato	= 18,5 – 12,5	= <u>6L</u>
VOC totali applicati alla superficie	= 3,9L x 120g/L	= <u>468g</u>
VOC totali applicati per m ²	= 468g/6m ²	= <u>78g/m²</u>

*N.B.: anziché il volume, è possibile usare il peso a condizione che la densità del composto di rivestimento sia nota e sia presa in considerazione nel calcolo.

Se si applicano uno o più composti di rivestimento, come i fondi o le finiture, il consumo volumetrico e i contenuti di VOC sono anch'essi calcolati e sommati.

Per ridurre il contenuto totale di VOC usati nelle operazioni di rivestimento è possibile utilizzare tecniche più efficienti. Le efficienze indicative delle diverse tecniche di rivestimento sono illustrate oltre.

Tabella 19

Fattori di efficienza indicativa per le tecniche di rivestimento:

Tecnica di rivestimento	Efficacia	Fattore di efficienza
Spruzzatore senza riciclaggio	50%	0,5
Spruzzo elettrostatico	65%	0,65
Spruzzatore con riciclaggio	70%	0,7
Trattamento a campana/disco	80%	0,8
Rivestimento a rullo	95%	0,95
Rivestimento a tampone	95%	0,95
Rivestimento sotto vuoto	95%	0,95
Trattamento per immersione	95%	0,95
Sciacquatura	95%	0,95

Appendice II: requisiti ex norma EN 13336 per il cuoio per mobili

Tabella 20

Requisiti fisici del cuoio usato nei mobili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE (conformemente alla norma EN 13336)

Caratteristiche fondamentali	Metodo di prova		Valori raccomandati		
			Nubuck, pelle scamosciata e anilina*	Semianilina	Rivestito, pigmentato e altri*
pH e ΔpH	EN ISO 4045		≥ 3,5 (se pH <4,0, ΔpH ≤ 0,7)		
Carico di strappo, valore medio	EN ISO 3377-1		> 20 N		
Resistenza del colore allo sfregamento oscillatorio	EN ISO 11640. Massa totale del cilindro 1000 g.	Aspetti da valutare	Variazione di colore del cuoio e colorazione del feltro	Variazione di colore del cuoio e colorazione del feltro Nessun danno alla finitura	
		con feltro asciutto	50 cicli, ≥ 3 scala di grigi	500 cicli, ≥ 4 scala di grigi	
	Soluzione alcalina del sudore quale definita alla norma EN ISO 11641.	con feltro umido	20 cicli, ≥ 3 scala di grigi	80 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi	250 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi
		con feltro inumidito con sudore artificiale	20 cicli, ≥ 3 scala di grigi	50 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi	80 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi
Resistenza del colore alla luce artificiale	EN ISO 105-B02 (metodo 3)		≥ 3 scala di blu	≥ 4 scala di blu	≥ 5 scala di blu
Adesione della finitura secca	EN ISO 11644		--	≥ 2N/10 mm	
Flessione continua a secco	EN ISO 5402-1		Solo per il cuoio all'anilina con finitura non pigmentata, 20 000 cicli (senza crepe nella finitura)	50 000 cicli (senza crepe nella finitura)	50 000 cicli (senza crepe nella finitura)
Resistenza del colore alla macchia d'acqua	EN ISO 15700		≥ 3 scala dei grigi (nessun rigonfiamento permanente)		
Resistenza della finitura alle crepe	EN ISO 17233		--	-15°C (senza crepe nella finitura)	

D042280/04

da freddo			
Resistenza al fuoco	EN 1021 o norma nazionale pertinente		Superata

*Definizioni dei tipi di cuoio secondo la norma EN 15987.

Appendice III: composti arilamminici vietati nel cuoio, nei materiali tessili e nei tessuti rivestiti finiti

Sono incluse le sostanze di cui alla voce 43 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 che devono essere ricercate in qualsiasi cuoio colorato (secondo la norma EN 17234) o sui materiali tessili (secondo le norme EN 14362-1 e -3).

Tabella 21

Arilammine cancerogene da ricercare nei materiali tessili o nel cuoio.

Arilammina	Numero CAS	Arilammina	Numero CAS
4-amminodifenile	(92-67-1)	4,4'-ossidianilina	(101-80-4)
Benzidina	(92-87-5)	4,4'-tiodianilina	(139-65-1)
4-cloro-o-toluidina	(95-69-2)	o-toluidina	(95-53-4)
2-naftilammina	(91-59-8)	2,4-diamminotoluene	(95-80-7)
o-ammino-azotoluene	(97-56-3)	2,4,5-trimetilanilina	(137-17-7)
2-ammino-4-nitrotoluene	(99-55-8)	4-amminoazobenzene	(60-09-3)
4-cloroanilina	(106-47-8)	o-anisidina	(90-04-0)
2,4-diamminoanisolo	(615-05-4)	2,4-Xilidina	(95-68-1)
4,4'-Diamminodifenilmetano	(101-77-9)	2,6-Xilidina	(87-62-7)
3,3'-diclorobenzidina	(91-94-1)	p-cresidina	(120-71-8)
3,3'-dimetossibenzidina	(119-90-4)	3,3'-dimetilbenzidina	(119-93-7)
3,3'-dimetil-4,4-diamminodifenilmetano	(838-88-0)	4,4'-metilene-bis-(2-cloroanilina)	(101-14-4)

Diversi altri composti coloranti non direttamente soggetti a restrizioni ai sensi della voce 43 dell'allegato XVII del regolamento CE) n. 1907/2006 sono noti per scindersi durante la lavorazione e formare alcune delle sostanze vietate elencate alla tabella 21. Al fine di ridurre l'incertezza in merito al rispetto del limite di 30 mg/kg relativo alle sostanze elencate alla tabella 21, si raccomanda ai fabbricanti, ma non si impone loro l'obbligo, di evitare l'uso dei coloranti di cui alla tabella 22.

Tabella 22

Elenco indicativo dei coloranti che possono scindersi in arilammine cancerogene

Coloranti in dispersione		Coloranti basici	
Disperse Orange 60	Disperse Yellow 7	Basic Brown 4	Basic Red 114
Disperse Orange 149	Disperse Yellow 23	Basic Red 42	Basic Yellow 82
Disperse Red 151	Disperse Yellow 56	Basic Red 76	Basic Yellow 103
Disperse Red 221	Disperse Yellow 218	Basic Red 111	
Coloranti acidi			
CI Acid Black 29	CI Acid Red 4	CI Acid Red 85	CI Acid Red 148
CI Acid Black 94	CI Acid Red 5	CI Acid Red 104	CI Acid Red 150
CI Acid Black 131	CI Acid Red 8	CI Acid Red 114	CI Acid Red 158
CI Acid Black 132	CI Acid Red 24	CI Acid Red 115	CI Acid Red 167
CI Acid Black 209	CI Acid Red 26	CI Acid Red 116	CI Acid Red 170
CI Acid Black 232	CI Acid Red 26:1	CI Acid Red 119:1	CI Acid Red 264
CI Acid Brown 415	CI Acid Red 26:2	CI Acid Red 128	CI Acid Red 265

CI Acid Orange 17	CI Acid Red 35	CI Acid Red 115	CI Acid Red 420
CI Acid Orange 24	CI Acid Red 48	CI Acid Red 128	CI Acid Violet 12
CI Acid Orange 45	CI Acid Red 73	CI Acid Red 135	

Coloranti diretti

Direct Black 4	Direct Blue 192	Direct Brown 223	Direct Red 28
Direct Black 29	Direct Blue 201	Direct Green 1	Direct Red 37
Direct Black 38	Direct Blue 215	Direct Green 6	Direct Red 39
Direct Black 154	Direct Blue 295	Direct Green 8	Direct Red 44
Direct Blue 1	Direct Blue 306	Direct Green 8,1	Direct Red 46
Direct Blue 2	Direct Brown 1	Direct Green 85	Direct Red 62
Direct Blue 3	Direct Brown 1:2	Direct Orange 1	Direct Red 67
Direct Blue 6	Direct Brown 2	Direct Orange 6	Direct Red 72
Direct Blue 8	Basic Brown 4	Direct Orange 7	Direct Red 126
Direct Blue 9	Direct Brown 6	Direct Orange 8	Direct Red 168
Direct Blue 10	Direct Brown 25	Direct Orange 10	Direct Red 216
Direct Blue 14	Direct Brown 27	Direct Orange 108	Direct Red 264
Direct Blue 15	Direct Brown 31	Direct Red 1	Direct Violet 1
Direct Blue 21	Direct Brown 33	Direct Red 2	Direct Violet 4
Direct Blue 22	Direct Brown 51	Direct Red 7	Direct Violet 12
Direct Blue 25	Direct Brown 59	Direct Red 10	Direct Violet 13
Direct Blue 35	Direct Brown 74	Direct Red 13	Direct Violet 14
Direct Blue 76	Direct Brown 79	Direct Red 17	Direct Violet 21
Direct Blue 116	Direct Brown 95	Direct Red 21	Direct Violet 22
Direct Blue 151	Direct Brown 101	Direct Red 24	Direct Yellow 1
Direct Blue 160	Direct Brown 154	Direct Red 26	Direct Yellow 24
Direct Blue 173	Direct Brown 222	Direct Red 22	Direct Yellow 48

Appendice IV: norme di durabilità, robustezza ed ergonomia dei mobili.

Tabella 23

Elenco indicativo delle norme EN in materia di mobili (elaborate dal Comitato tecnico CEN/TC 207 “Mobili”) pertinenti ai fini del criterio 9.1

Norma	Titolo
Mobili imbottiti	
EN 1021-1	Mobili - Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti - Parte 1: Sorgente di accensione sigaretta in combustione lenta
EN 1021-2	Mobili - Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti - Parte 2: Sorgente di accensione fiamma equivalente a quella di un fiammifero
Mobili per ufficio	
EN 527-1	Mobilia per ufficio - Tavoli di lavoro e scrivanie - Parte 1: Dimensioni
EN 527-2	Mobilia per ufficio - Tavoli di lavoro e scrivanie - Parte 2: Requisiti meccanici di sicurezza
EN 1023-2	Mobilia da ufficio - Schermi - Parte 2: Requisiti meccanici di sicurezza
EN 1335-1	Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 1: Dimensioni - Determinazione delle dimensioni
EN 1335-2	Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 2: Requisiti di sicurezza
EN 14073-2	Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 2: Requisiti di sicurezza
EN 14074	Mobili per ufficio - Tavoli, scrivanie e mobili contenitori - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità delle parti mobili (dopo la prova i componenti non sono danneggiati e funzionano ancora come dovuto).
Mobili per esterno	
EN 581-1	Mobili per esterno - Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza
EN 581-2	Mobili per esterno - Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività - Parte 2: Requisiti meccanici di sicurezza e metodi di prova per le sedute
EN 581-3	Mobili per esterno - Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività - Parte 3: Requisiti meccanici di sicurezza e metodi di prova per tavoli
Sedute	
EN 1022	Mobili domestici - Sedute - Determinazione della stabilità
EN 12520	Mobili - Resistenza, durata e sicurezza - Requisiti per sedute domestiche
EN 12727	Mobili - Sedute su barra - Metodi di prova e requisiti per la resistenza e la durata
EN 13759	Mobili - Meccanismi di funzionamento per sedute e divani letto - Metodi di prova
EN 14703	Mobili - Agganci per sedute non-domestiche collegate in linea - Requisiti di resistenza e metodi di prova
EN 16139	Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche
Tavoli	
EN 12521	Mobili - Resistenza, durata e sicurezza - Requisiti per tavoli domestici
EN 15372	Mobili - Resistenza, durata e sicurezza - Requisiti per tavoli non domestici
Mobili per cucina	
EN 1116	Mobili per cucina - Dimensioni di coordinamento per mobili per cucina e apparecchiature per cucina
EN 14749	Mobili contenitori e piani di lavoro per uso domestico e per cucina - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
Letti	
EN 597-1	Mobili - Verifica dell'accendibilità dei materassi e delle basi del letto imbottite - Parte 1: Fonte di combustione: Sigaretta in combustione lenta.

EN 597-2	Mobili - Verifica dell'accendibilità dei materassi e delle basi del letto imbottite - Parte 2: Fonte di combustione: Fiamma equivalente a quella di un fiammifero
EN 716-1	Mobili - Letti e letti pieghevoli ad uso domestico per bambini - Parte 1: Requisiti di sicurezza
EN 747-1	Mobili - Letti a castello e letti alti - Parte 1: Requisiti di sicurezza, resistenza e durata
EN 1725	Mobili domestici - Letti e materassi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
EN 1957	Mobili - Letti e materassi - Metodi di prova per la determinazione delle caratteristiche funzionali e dei criteri di valutazione
EN 12227	Box per uso domestico - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
Mobili contenitori	
EN 16121	Mobili contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità
Altri tipi di mobili	
EN 1729-1	Mobili - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 1: Dimensioni funzionali
EN 1729-2	Mobili - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 2: Requisiti di sicurezza e metodi di prova
EN 13150	Banchi da lavoro per laboratorio - Dimensioni, requisiti di sicurezza e metodi di prova
EN 14434	Superfici verticali di scrittura per istituzioni scolastiche - Requisiti ergonomici, tecnici e di sicurezza e metodi di prova